

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza



CYBERSTALKING: PROFILI NORMATIVI E PROCESSUALI

Relatore: Prof.ssa Noemi Maria CARDINALE
Correlatore: Dott. Andrea Niccolò PINNA

Candidata:
Giulia Lodi
Matricola 832158

Anno Accademico 2021-2022

CAPITOLO I

LA CRIMINALITÀ INFORMATICA E LA VIOLENZA DI GENERE

1. Evoluzione informatica e «violenza di genere»: una premessa	1
2. L'emersione della criminalità informatica e i relativi problemi definatori	2
2.1. Le iniziative delle principali organizzazioni sovranazionali in tema di reati informatici	3
2.2. La criminalità informatica nel diritto penale italiano	7
2.2.1. Segue: i reati informatici in “senso stretto” e i reati informatici in “senso lato”	12
3. La «violenza di genere»: un problema culturale	14
3.1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica	17
3.1.1. L'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia: il rapporto del GREVIO	20
3.2. Convenzione di Istanbul e violenza di genere <i>online</i> : la Raccomandazione del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne	27

CAPITOLO II

ATTI PERSECUTORI: ANALISI DEL REATO

1. Atti persecutori: fenomeno e dati	30
1.1. L'iter parlamentare prima dell'introduzione di una fattispecie ad hoc in Italia	32
1.2. Il nuovo reato di atti persecutori	34
1.2.1. Il bene giuridico tutelato	36
1.2.2. La condotta: minacce e molestie reiterate	37

1.2.3. I tre eventi alternativi	38
1.2.4. Le circostanze aggravanti	41
1.2.5. La disciplina dell'ammonimento del Questore	44
1.2.6. La procedibilità: un difficile compromesso	46
2. Atti persecutori aggravati dall'utilizzo dello strumento informatico: il c.d. <i>cyberstalking</i>	51
2.1. L' <i>identikit</i> del "cyberstalker": un'indagine svolta negli Stati Uniti	55

CAPITOLO III

UN'INDAGINE EMPIRICA SULLA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO IN TEMA DI *STALKING* E *CYBER-STALKING*

1. Premessa metodologia	57
2. L'imputato e la persona offesa: un reato a connotazione di genere?	57
2.1. L'età delle persone offese e imputate	59
2.2. Rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato	61
3. Le condotte realizzate dagli stalker	63
4. Casi di concorso con altri reati	65
5. Esito dei procedimenti	66
5.1. I (non pochi) casi di remissione della querela	69
6. L'utilizzo dello strumento informatico o telematico: il <i>cyberstalking</i>	72
7. Osservazioni conclusive	74
INDICE BIBLIOGRAFICO	76

CAPITOLO I

LA CRIMINALITÀ INFORMATICA E LA VIOLENZA DI GENERE

Sommario: **1.** Evoluzione informatica e «violenza di genere»: una premessa **2.** L'emersione della criminalità informatica e i relativi problemi definatori. **2.1.** Le iniziative delle principali organizzazioni internazionali in tema di reati informatici **2.2.** La criminalità informatica nel diritto penale italiano. **2.2.1.** *Segue:* i reati informatici in “senso stretto” e i reati informatici in “senso lato”. **3.** La «violenza di genere»: un problema culturale. **3.1.** La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. **3.1.1.** L'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia: il rapporto del GREVIO. **3.2** Convenzione di Istanbul e violenza contro le donne *online*: Raccomandazione del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza sulle donne.

1. Evoluzione informatica e «violenza di genere»: una premessa

I progressi tecnologici, come il diffondersi di *internet*, l'uso di dispositivi mobili e l'utilizzo dei *social media*, hanno rivoluzionato e intrecciato le vite delle persone, trasformando il modo in cui esse possono relazionarsi. Rappresenta, tuttavia, solo una faccia della medaglia. I rapidi cambiamenti nella tecnologia e l'ascesa dei *social media* hanno creato una nuova serie di rischi, esponendo le persone a diverse forme di violenza *online*. Sebbene possa essere vissuta da tutti, indipendentemente dal genere, gli ultimi studi hanno dimostrato che sta diventando sempre più parte dell'esperienza di violenza delle donne e delle loro interazioni *online*¹ (vd. *infra* cap. III §2).

¹ A. SCHIAVON, *La cyber-violenza maschile contro le donne: una nuova sfida per il diritto penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2/2019, pp. 207-222.

L'Istituto Europeo per l'Eguaglianza di Genere² ha recentemente sollevato il problema della violenza "virtuale" contro donne e ragazze: a tal proposito «la ricerca del 2017 ha messo in evidenza che la violenza in rete deve essere intesa come un *continuum* rispetto alla violenza fisica; infatti, come ci mostrano i dati dell'indagine della FRA³ del 2014 il 77% delle donne che hanno dubito molestie *online* hanno subito inoltre almeno una forma di violenza sessuale e/o fisica da un *partner* intimo, e 7 donne su 10 che hanno subito *cyberstalking* sono anche state vittima di almeno una forma di violenza fisica e/o sessuale perpetrata da un *partner* intimo»⁴.

Nonostante la sua prevalenza e il grave impatto sulle vittime, il suo riconoscimento è stato piuttosto lento, soprattutto per quanto riguarda le risposte legali, sia a livello nazionale che internazionale.

2. L'emersione della criminalità informatica e i relativi problemi definitivi

Nei paesi più tecnologicamente avanzati si è iniziato a parlare di criminalità informatica agli inizi degli anni '70 nel momento in cui ci si rese conto della incapacità del sistema penale di offrire alle vittime una tutela adeguata⁵.

Nel corso degli anni '80 la diffusione di questa nuova tecnologia ha imposto ai paesi di adottare specifiche leggi per contrastare le forme di abuso che si stavano diffondendo. Uno dei primi problemi posti all'attenzione della dottrina penalistica fu quello di come si sarebbe potuto definire questo nuovo fenomeno. La prima definizione che viene fornita dalla dottrina definisce il

² È il centro di conoscenze dell'UE dedicato alla parità di genere. L'EIGE offre sostegno ai responsabili delle politiche e a tutte le istituzioni negli sforzi volti a ottenere una vera parità tra donne e uomini per tutti gli europei, mettendo a disposizione competenze specifiche e dati comparabili e attendibili sulla parità di genere in Europa.

³ *European union agency for fundamental rights*.

⁴ Citazione riportata in EIGE, Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, 2017, p.2.

⁵ L. PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, p. 35 ss.; C. PECORELLA, *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, Padova, 2006, p.1 ss.

reato informatico come quell'illecito che per la sua realizzazione richiede conoscenze informatiche. Altre definizioni vengono fornite dalla dottrina come, ad esempio, la definizione di reati informatici intesi come illeciti che comportano il coinvolgimento di qualunque tipo di elaboratore elettronico. La definizione che ha ricevuto maggior consenso nella dottrina italiana è quella che vede il reato informatico come «illecito che mostra l'elemento informatico come strumento o oggetto dell'azione».

Nessuna delle definizioni riuscì a circoscrivere correttamente quegli abusi che si presentarono in occasione dell'avanzamento tecnologico, tanto che, a livello internazionale, in seno all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)⁶, a metà degli anni Ottanta, si è volutamente rinunciato a fornire una definizione del fenomeno. La soluzione proposta fu quella di individuare espressamente quei comportamenti offensivi ai quali dare l'etichetta di crimini informatici; comportamenti che si ritiene debbano essere puniti con lo strumento penale. Fondamentale fu anche il Rapporto elaborato dal Comitato europeo per i problemi criminali, nel quale in seno al Consiglio d'Europa, si giunse ad una distinzione più netta tra i diversi tipi di abuso e ad una loro descrizione più precisa⁷.

2.1. Le iniziative delle principali organizzazioni sovranazionali in tema di reati informatici

Un importante passo avanti si ebbe nel 1989 con la Raccomandazione n. R (89)9 del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, la quale ha raccolto

⁶ L'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nota come OCSE, è un organismo internazionale che si occupa di ricerca economica per i paesi membri. Queste nazioni si sono unite grazie a un governo democratico e una economia di mercato. La principale funzione dell'OCSE è quella di fornire una piattaforma di scambio di esperienze politiche, di trovare soluzioni ai problemi comuni, di identificare pratiche commerciali e di coordinare le politiche locali e internazionali dei paesi membri.

⁷ *Council of Europe, Computer-related crime (Re- commendation N. R (89) 9 on Computer-related crime and final report of the European Committee on Crime Problems), Strasbourg, 1990.*

in sé tutto il lavoro condotto dall'OCSE ed il rapporto elaborato dal Comitato europeo. Le condotte che vengono individuate, tutte dolose⁸, sono state ripartite in due liste: "lista minima"⁹ in cui sono state inserite quelle condotte di abuso ritenute meritevoli di sanzioni penali e rispetto alle quali il Consiglio d'Europa sollecita i legislatori nazionali a adottare specifiche disposizioni penali, e la "lista facoltativa"¹⁰ in cui sono state inserite quelle condotte di abuso la cui incriminazione è rimessa alla discrezionalità dei legislatori nazionali¹¹.

A distanza di cinque anni si svolse, nel 1994, il XV Congresso dell'Associazione internazionale di diritto penale sulla criminalità informatica, a Rio de Janeiro. In questo contesto si ragiona, in primo luogo, sulla validità della Raccomandazione n. 9/1989, e in particolare sulla possibilità di considerare lista minima e lista facoltativa come una lista unica, visto il crescente consenso di voler incriminare tutte le condotte disciplinate. In secondo luogo, vengono messi in luce nuovi abusi emersi, quali: il traffico di codici di accesso e diffusione di virus che infettano sistemi informatici. Infine, viene presa in considerazione la possibilità di punire tutte queste condotte anche nella loro versione colposa¹², o che in generale creino rischi.

⁸ Secondo l'art. 43 del Codice penale «è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericolo, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dell'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione».

⁹ Nella "lista minima" sono inseriti: frode informatica, falso in documenti informatici, danneggiamento di dati o programmi, sabotaggio informatico, accesso non autorizzato ad un sistema informatico, intercettazione non autorizzata, riproduzione non autorizzata di un programma protetto, riproduzione non autorizzata di una topografia.

¹⁰ Nella "lista facoltativa" sono inseriti: l'alterazione di dati o programmi non autorizzata, spionaggio informatico, l'utilizzazione non autorizzata di un elaboratore o di una rete informatica e l'utilizzazione non autorizzata di un programma informatico protetto.

¹¹ Per un inquadramento sintetico D. VIZZARO, *I reati informatici nell'ordinamento italiano*, consultabile al sito www.danilovizzaro.it; G. TADDEI ELMI, R. ORTU, P. CIFALDI, *La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)9 e la Legge. 23 dicembre 1993 n. 547 in materia di computer crimes: una analisi comparativa*, in *Informatica e diritto*, XXII annata, Vol. V, 1993, n. 1, pp. 113-132.

¹² Art. 43 del Codice penale «è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Se nel 1989 avevano una Raccomandazione, nel 2001, abbiamo una Convenzione: la Convenzione di Budapest sul *cybercrime* del Consiglio d'Europa del 2001¹³ costituisce uno tra gli strumenti più innovativi a livello internazionale per la repressione dei reati informatici. Da più parti è stata riconosciuta come strumento principale nella lotta alla criminalità informatica. Lo stesso capo¹⁴ della divisione della criminalità informatica del Consiglio d'Europa ha sottolineato che la Convenzione di Budapest rimane, ad oggi, lo strumento internazionale più efficiente: «La convenzione di Budapest è sinonimo di una visione di *internet* libero, dove le informazioni possono fluire liberamente, essere consultate e condivise, dove le restrizioni sono definite in modo restrittivo per contrastare l'uso improprio e dove vengono indagati e perseguiti solo reati specifici, fatte salve le necessarie garanzie»¹⁵.

La convenzione ha quattro scopi ben delineati: armonizzare il diritto penale nazionale con le disposizioni in materia di *cybercriminalità*, fornire al diritto processuale nazionale i poteri necessari al perseguimento dei reati informatici, creare un regime rapido ed efficace di cooperazione internazionale e determinare una normativa comune. La convenzione è suddivisa in quattro capitoli. Nel capitolo I, all'art. 1, vengono fornite al legislatore alcune definizioni utili. Il primo concetto che viene trattato è quello di *computer system*, il quale viene definito come «ogni dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi, tra i quali almeno uno è programmato per eseguire processi automatici». Altri termini che vengono definiti sono quelli di *computer data*, *service provider* e *traffic data*¹⁶.

¹³ Per ulteriori informazioni consultare il sito www.rm.coe.int.

¹⁴ All'epoca il capo della divisione della criminalità informatica del Consiglio d'Europa era Alexander Seger.

¹⁵ Citazione riportata in M. ARENA, *La convenzione di Budapest del consiglio d'europa sulla repressione della criminalità informatica*, CRIO Papers, n. 59 Università di Catania, 2021, p. 3.

¹⁶ Art. 1 «A) "*computer data*" indica qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma idonea all'elaborazione in un sistema informatico, compreso un programma idoneo a far sì che un sistema informatico svolga una funzione;

B) "*service provider*" significa:

Il capitolo II viene dedicato ai provvedimenti da adottare a livello nazionale e contiene tre sezioni: diritto penale sostanziale (artt. 11-13), procedurale (artt. 14-21) e regole di competenza (art. 22).

Il capitolo III dedica una sezione alla cooperazione internazionale, la quale disciplina l'extradizione, l'assistenza giudiziaria e le procedure relative alla domanda di assistenza in assenza di accordi internazionali applicabili.

Da ultimo il capitolo IV contiene le disposizioni finali. Rilevante viene ad essere l'art. 39¹⁷, il quale enuncia gli effetti della Convenzione, tra cui quello di completare le disposizioni contenute in alcuni trattati bilaterali e multilaterali¹⁸.

In definitiva, dunque, non esiste una classificazione giuridica precisa per la criminalità informatica, anche se ci sono riferimenti ad essa in alcune legislazioni europee e sovranazionali¹⁹.

1) qualsiasi ente pubblico o privato che fornisce agli utenti del proprio servizio la capacità di comunicare per mezzo di un sistema informatico, e

2) qualsiasi altra entità che elabora o memorizza dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o utenti di tale servizio.

C) "*traffic data*": qualsiasi dato informatico relativo a una comunicazione per mezzo di un sistema informatico, generato da un sistema informatico facente parte della catena della comunicazione, indicante l'origine, la destinazione, il percorso, l'ora, la data, l'entità della comunicazione, durata o tipo di servizio sottostante.» (Traduzione non ufficiale)

¹⁷ Art. 39 «1. Lo scopo della presente Convenzione è quello di completare i trattati e gli accordi multilaterali e bilaterali applicabili esistenti tra le parti, incluse le disposizioni: della convenzione europea sull'extradizione, della Convenzione europea sulla mutua assistenza in campo penale del 1959, del protocollo addizionale della Convenzione europea sulla mutua assistenza in campo penale del 1978. 2. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato sulla materia trattata dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo regolato le proprie relazioni su tali materie, o dovessero farlo in futuro, esse avranno anche facoltà d'applicare tale accordo o trattato o regolare le loro relazioni, di conseguenza, in luogo della presente Convenzione. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni relative alle materie trattate nella presente Convenzione in modo diverso, esse dovranno farlo in modo che non sia incompatibile con l'oggetto e i principi della Convenzione. 3. Niente della presente Convenzione riguarda altri diritti, restrizioni, obbligazioni e responsabilità di una Parte.» (Traduzione non ufficiale)

¹⁸ L. PICOTTI, *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Dir. Internet* n.5, 2008, pp. 437 - 448.

¹⁹ Ad esempio, le Raccomandazioni n. R (89) 9 sui profili di diritto penale sostanziale concernenti la lotta alla criminalità informatica e n. R (95) 13, relativa ai problemi di procedura penale legati alla tecnologia dell'informazione; Convenzione *Cybercrime* adottata a Budapest il 23

2.2. La criminalità informatica nel diritto penale italiano

Il diritto penale e l'informatica sono due concetti che solo nel corso degli ultimi vent'anni sono venuti a coesistere e sono entrati a far parte della politica legislativa italiana.

Nonostante solo nel 1993 il legislatore italiano sia intervenuto in modo sistematico in questa materia, è opportuno ripercorrere come ci sia arrivato. La prima fattispecie a fare riferimento all'elaborazione di dati nel panorama italiano è da ritenersi l'art. 420²⁰ del Codice penale, come disciplinato dal decreto-legge del 1978: si trattava di un intervento in materia di antiterrorismo nel quale il legislatore volle intervenire con lo scopo di incriminare, in via autonoma rispetto al danneggiamento comune, ma anche in modo più severo, chiunque danneggiasse impianti di pubblica utilità, di ricerca o di elaborazione dei dati²¹. Il secondo intervento legislativo riguardava l'abuso delle carte di pagamento, in particolare quelle dotate di banda magnetica. A tal proposito fu introdotta, nel 1991²², una disciplina ad *hoc* dettata dalla necessità di tutelare il sistema finanziario nazionale dalle possibili attività di riciclaggio, limitando l'uso del denaro contante e rendere più trasparenti le operazioni finanziarie di elevato importo²³.

Come detto in precedenza, solo nel 1993, il legislatore italiano è intervenuto in modo sistematico, recependo le indicazioni sia del Consiglio d'Europa sia

novembre 2001; le decisioni quadro contro gli attacchi informatici (2005/222/GAI), contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia (2004/68/GAI). R. FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica" e tutela di "tradizionali" e "nuovi" diritti fondamentali nell'era di internet*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p.3.

²⁰ Art. 420: «Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni».

²¹ D. VASTA, *Reati informatici e ordinamento italiano: il panorama e le prospettive di riforma*, Università degli Studi di Pisa, 2012, p.12.

²² Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, poi modificato e integrato dai decreti legislativi 26 maggio 1997, n. 153, e 25 settembre 1999, n. 374.

²³ C. PECORELLA, *Reati informatici*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2017, p. 707 ss.

dell'Associazione internazionale di diritto penale²⁴, con la legge n. 547/1993 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”²⁵, introducendo nel nostro ordinamento i reati informatici.

Con una scelta condivisa anche da alcuni autorevoli autori le nuove figure di reato sono state introdotte all'interno del Codice penale accanto alle figure di reato già esistenti. Il legislatore ha effettuato questa operazione sia in via diretta, attraverso l'introduzione di una norma incriminatrice, sia in via indiretta, attraverso l'introduzione di clausole generali. Inoltre, il legislatore ha messo in guardia dai pericoli dell'*overcriminalization* che potrebbe essere provocata da un'eccessiva previsione di interventi penali o da provvedimenti punitivi troppo rigorosi²⁶.

Per completare il quadro normativo iniziato dalla legge del 1993, rilevante fu la legge n. 48 del 2008 con cui fu ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest nel 2001²⁷. Contestualmente sono state previste alcune modifiche normative per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione, come

²⁴ L'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) è una delle più antiche associazioni scientifiche, fondata a Parigi nel 1924 con lo scopo di proseguire l'opera dell'Unione Internazionale di Diritto Penale, istituita nel 1889. L'AIDP è un'associazione di giuristi impegnati nello studio e nella ricerca delle discipline penalistiche. La sua attività si svolge attraverso l'organizzazione di conferenze, congressi e seminari, nonché l'edizione di riviste scientifiche, libri e monografie.

²⁵ Legge n. 547/1993 “Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice penale e del Codice di procedura penale in tema di criminalità informatica” disponibile al sito normattiva.it

²⁶ Con *overcriminalization* si fa riferimento all'uso eccessivo e l'abuso del diritto penale per affrontare ogni problema della società e punire ogni errore, è una tendenza sfortunata. La legge penale dovrebbe essere utilizzata solo per riparare a condotte biasimevoli, azioni che meritano veramente la più grande punizione e sanzione morale, *The heritage foundation* (Traduzione non ufficiale); C. PECORELLA, *Reati informatici*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2017, p. 707 ss.

²⁷ Per un'analisi critica delle modifiche introdotte nell'ordinamento penale italiano dalla legge 18 marzo 2008, n. 48 si veda L. PICOTTI, *La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili di diritto penale sostanziale*, Ipsoa, Milano, 2008, pp. 700-716.

l'introduzione di alcune figure di reati, quali, l'art. 615-*quinqüies* c.p.²⁸ e il danneggiamento informatico²⁹.

Nel recepire tali indicazioni la legge del 2008 opera su tre piani: quello del diritto sostanziale, del diritto processuale e della rilevanza penale di alcune condotte in ambito aziendale. Per quanto concerne l'ultimo profilo si estende alle aziende la responsabilità amministrativa, già prevista per numerosi reati dal d.lgs. 231/2001³⁰, a quasi tutti i delitti informatici commessi dai vertici o dai dipendenti, sempre che siano realizzati nell'interesse dell'ente o per l'ipotesi che lo stesso ne abbia tratto un vantaggio.

Parallelamente, attraverso ulteriori leggi, il legislatore, continuando ad andare di pari passo con l'avanzamento tecnologico, ha previsto norme che consentano di punire innumerevoli condotte illecite realizzate attraverso la tecnologia. Per esempio, grazie a una serie di interventi normativi³¹, le forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori perpetrare attraverso la tecnologia vengono sanzionate nel dettaglio. O ancora, sono state introdotte norme riferibili all'uso illecito delle tecnologie nel Codice in materia di protezione dei dati personali, previsto dal d.lgs. n. 169/2003³².

Problematiche sorgono anche riguardo ai reati informatici in senso stretto. Dati i limiti della normativa esistente, alcuni studiosi ritengono che le tecnologie

²⁸ Art. 615-*quinqüies* c.p. «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico» (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021).

²⁹ Con l'introduzione di tre ulteriori fattispecie rispetto all'unica fattispecie prevista dalla legge n. 547 del 1993.

³⁰ Legge 8 giugno 2001, n. 231, in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

³¹ Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"; Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo *Internet*"; Legge 1° ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

³² P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica: legge, giudice e società*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 29 ss.

informatica, telematica e cibernetica, possano fornire un'unica dimensione in cui inquadrare i reati informatici, con un solo oggetto da tutelare³³. Del resto, è plausibile ribattere a questa tesi, sostenendo che la dislocazione normativa dei reati informatici sembrerebbe essere indicativa di una pluralità di beni giuridici. Appare, dunque, necessario esaminare quali possono essere i beni giuridici tutelati. Rilevante viene ad essere l'analisi offerta da un autorevole autore³⁴, che affronta una suddivisione in quattro macrocategorie in base ai beni protetti. In primo luogo, viene rilevato il diritto ad una sfera esclusiva e segreta di riservatezza informatica. Nonostante il legislatore del 1993 abbia cercato di ricondurre il nuovo delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico al modello tradizionale della violazione di domicilio, è stato necessario superare la concezione strettamente analogica dei beni giuridici da proteggere rispetto a quelli tradizionali al fine di riconoscere le novità e l'autonomia di quelli nuovi. Ogni persona ha diritto ad una sfera speciale di protezione nel *cyberspace*. Questo diritto si traduce nella possibilità di escludere gli altri e di essere protetti da intrusioni indesiderate o interferenze dannose, per salvaguardare il proprio spazio informatico. Questo spazio si può preferibilmente chiamare "cibernetico", perché, pur essendo reale, non deve necessariamente coincidere con un determinato sistema o *computer*, ma può anche trattarsi di *social network* o di uno spazio o settore nell'ambito di un più complesso sistema aziendale. L'importanza fondamentale di tale bene giuridico è sancita da quanto prescritto dalla Decisione quadro dell'Unione Europea 2005/222/GAI contro gli attacchi ai sistemi di informazione. Inoltre, è possibile ricondurre tale bene, sul piano dei diritti fondamentali della persona, all'art. 7 della Carta di Nizza nel quale viene tutelato il rispetto della vita privata³⁵.

³³ L. CUOMO, R. RAZZANTE, *La nuova disciplina dei reati informatici: diritto e professione*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 3 ss.

³⁴ L. PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, pp.58-71.

³⁵ L. PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, pp.58-71.

Un secondo bene giuridico personale, meritevole di protezione, è costituito dalla cd. riservatezza e sicurezza delle comunicazioni informatiche. Si tratta dell'interesse del singolo a non dover subire intercettazioni, o qualsiasi interferenza di natura illecita, nelle proprie comunicazioni telematiche, anche se non dirette a persone determinate e anche se prive di contenuto personale o di per sé segreto o riservato. La riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni informatiche è un diritto fondamentale che assume un'importanza centrale nelle moderne società democratiche, essendo una delle varie declinazioni della più grande generale libertà di espressione (art. 10 CEDU e art. 11 Carta di Nizza), la cui tutela, però, necessita un rimodellamento per essere efficace di fronte alla molteplicità dei rischi di offesa nel *cyberspace*³⁶.

Il terzo bene tutelato illustrato dall'autore è il bene della protezione dei dati personali. Oggi moltissimi servizi richiedono l'inserimento di contenuti informatici strettamente personali e ciò che il legislatore deve affrontare è quello di operare il bilanciamento tra la protezione della *privacy* della persona e le esigenze di trattamento dati che risultano indispensabili per lo svolgimento di determinate attività. I beni giuridici protetti in questo ambito hanno assunto il rango primario di un diritto fondamentale autonomo, come affermato in *primis* dalla Corte di Strasburgo sulla base dell'art. 8 CEDU ed oggi riconosciuto dall'art. 8 della Carta di Nizza. Sul piano dell'organizzazione interna esistono norme in merito alla violazione dei requisiti essenziali, alle condizioni e alle modalità da rispettare per la liceità del trattamento dei dati, alle false comunicazioni al Garante, al mancato rispetto dei suoi provvedimenti, all'omissione di misure di sicurezza. Parte della dottrina auspica fortemente l'intervento del legislatore, all'interno del codice, al fine di inserire sanzioni penali quali la violazione delle condizioni e l'irregolare acquisizione, trattamento, conservazione e utilizzo dei dati personali. Inoltre,

³⁶ L. PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, pp.58-71.

per quanto concerne l'importanza ormai centrale, del bene giuridico appena menzionato, appare auspicabile la collocazione nel Codice penale, ancorché nella legislazione complementare³⁷.

Infine, come ultima macro-classe, l'autore inserisce specifici beni della persona da tutelare, particolarmente esposti ad offesa nel *cyberspace*, come quelli tradizionali dell'onore e della reputazione, della pari dignità delle persone, dell'identità individuale³⁸.

2.2.1. Segue: i reati informatici in “senso stretto” e i reati informatici in “senso lato”

Con l'espressione reati informatici possono essere intese due accezioni: reati informatici in senso stretto, in riferimento a quelle figure di reati nelle quali l'elemento informatica si presenta come elemento imprescindibile e caratterizzante della fattispecie e reati informatici in senso ampio, o in “senso lato”, comprendenti tutti gli illeciti comuni commessi mediante lo strumento informatico. I principali sono «*cyberstalking*» inteso come un insieme di atti che possono includere l'invio di messaggi offensivi o minacciosi o la pubblicazione di commenti denigratori sulle piattaforme di *social media* e «*revenge porn*»³⁹ con il quale si intende la distribuzione online di fotografia o di video a contenuto sessuale senza il consenso della persona ripresa⁴⁰. Un fenomeno correlato è quello del «*sexting*», insieme delle parole *sex* e *texting*, con cui si intende lo scambio di messaggi di testo, foto o video con un contenuto sessuale. In conclusione, un'altra forma di molestia prende il nome

³⁷ L. PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, pp.58-71.

³⁸ L. PICOTTI, *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013, pp.58-71.

³⁹ Art. 612 ter del Codice penale “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

⁴⁰ Da una ricerca emerge che fino al 90% delle vittime di “*revenge porn*” sono donne, che il numero dei casi è in aumento e che sono in aumento siti *internet* dedicati a tali contenuti (EIGE Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, *Violenza virtuale contro le donne e ragazze*, 2017).

di «doxxing», o *doxing* e consiste nella divulgazione di documenti o dati personali, con lo scopo di creare allarme nella vittima⁴¹.

Secondo l'opinione di alcuni studiosi statunitensi, il termine *cybercrime* fa riferimento a tre distinte tipologie di infrazioni: quelle per le quali il *computer* o un sistema informatico sono l'obiettivo dell'illecito; quelle commesse o preparate grazie all'ausilio delle tecnologie e di *internet*; e quelle in cui il sistema informatico e la rete svolgono un ruolo marginale⁴².

La suddivisione tra reati in senso stretto informatici e fattispecie adattate al mondo digitale non è una classificazione originale, ma piuttosto comune delle considerazioni dei principali autori che si sono occupati della materia⁴³. Sostenute da diversi autori sono le problematiche che, a livello giudiziale, portano i reati eventualmente informatici. In tal senso problematiche riguardano ad esempio le difficoltà di accertamento del fatto, dovute alla rapidità con la quale si può cancellare ogni traccia dell'illecito commesso o ancora difficoltà di individuazione del responsabile dovute all'anonimato che caratterizza questo sistema di comunicazioni e alla possibilità che esso comunque offre ad un utente esperto di far perdere le proprie tracce all'interno della rete⁴⁴.

A tal proposito la dottrina penalistica si è occupata dei cosiddetti *internet provider* (i gestori del servizio) per i reati che vengono commessi dagli utenti; dunque, di fronte alla impossibilità di rintracciare gli autori dell'illecito si dà

⁴¹ S. PASTA, M. SANTERINI, *Nemmeno un click: ragazze e odio online*, FrancoAngeli, Milano, 2021, p.31 ss.; S. VANTIN, *La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2020, pp. 27-30.

⁴² R. FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica" e tutela di "tradizionali" e "nuovi" diritti fondamentali nell'era di internet*, in *Diritto penale contemporaneo*, p. 5.

⁴³ Ad esempio, L. PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e bene giuridici tutelati*, in *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, CEDAM, Padova, 2004, pp. 21-94; C. PECORELLA, *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, Padova, 2006, p. 11 ss.; G. D'AIUTO, L. LEVITA, *I reati informatici, disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 3-101.

⁴⁴ P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica: legge, giudice e società*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 139-141.

una forma di responsabilità per omesso impedimento dell'evento in capo a colui che gestisce il sistema informatico collegato in rete⁴⁵.

3. La «violenza di genere»: un problema culturale

La comunità internazionale ha riconosciuto la violenza contro le donne come una fondamentale violazione dei diritti umani. Pur essendo l'eguaglianza e l'obbligo di non discriminazione da sempre parte del sistema dei diritti, è stato solo nel 1993, con la Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne, che il tema è entrato nel dibattito globale⁴⁶. Prima di arrivare a tale dichiarazione, è opportuno fare un passo indietro. Siamo nel 1979 quando la Commissione Diritti Umani dell'ONU elabora la “Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna”⁴⁷. All'interno di questa Convenzione, all'art. 1, viene definito il concetto di discriminazione contro le donne come: «ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente, dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile o in qualsiasi altro campo»⁴⁸.

La convenzione si compone di 30 articoli divisi in sei parti: le prime quattro introducono le norme di carattere sostanziale, mentre le ultime due contengono

⁴⁵ Il D.lgs. 2003, n. 70, sembra porsi come normativa di riferimento nel delineare le ipotesi di responsabilità penale del *provider*. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.altalex.it

⁴⁶ *Declaration on the Elimination of Violence against Women*; S. PASTA, M. SANTERINI (a cura di), *Nemmeno un click: ragazze e odio online*, FrancoAngeli, 2021, Milano, p. 31 ss.; R. BORTONE, F. CERQUOZZI, *Non è un web per donne: hate speech, cyberstalking e altre forme di violenza online*, Aggiornamenti sociali giugno – luglio 2020, pp. 493-502.; G. ZICCARDI, *L'odio online: violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016.

⁴⁷ E. AMATI, *La violenza contro le donne*, in S. SERAFIN, M. BROLLO (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?*, Forum Editrice, Udine, 2012, pp. 227-230.

⁴⁸ CEDAW (1979) *Convenzione per l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne*, Parte Prima, art. 1.

le disposizioni che istituiscono il comitato incaricato di monitorare l'attuazione degli obblighi contenuti nella convenzione.

L'entrata in vigore della CEDAW fu la prima svolta all'interno del lungo percorso dei diritti umani delle donne. Nello specifico, la convenzione fornisce molte misure per eliminare la discriminazione: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro; dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare all'eguaglianza di fronte alla legge, nella famiglia e nel matrimonio, nell'educazione e nell'istruzione, nella partecipazione alla vita politica, nello *sport*, nell'accesso al credito, nella concessione o perdita della nazionalità⁴⁹.

L'art. 2 del protocollo facoltativo specifica che qualsiasi persona o gruppo di persone con la convinzione di essere stato vittima di una violazione dei diritti stabiliti dalla convenzione CEDAW ha il diritto di presentare una denuncia (o comunicazione) al comitato. A presentare la denuncia può anche essere un altro soggetto, che agisce a nome e per conto della o delle persone interessate. Il protocollo non indica particolari restrizioni su chi può presentare la denuncia e nome della vittima; si afferma semplicemente che chi presenta la denuncia deve avere il consenso della vittima, o essere in grado di spiegare perché tale consenso non è stato ottenuto⁵⁰. La recente indagine ISTAT⁵¹ ha mostrato come l'atteggiamento nei confronti dei reati sessuali sia ancora caratterizzato da pregiudizi forti e radicati. La violenza sessuale, le sue modalità e le conseguenze sui soggetti coinvolti sono ben poco conosciute. Una delle forme

⁴⁹ “Inoltre, dall'entrata in vigore il comitato CEDAW non si era mai pronunciato su un caso italiano, fino al 20 giugno 2022 quando, con la pronuncia A.F. contro Italia (sentenza n. 148/2019) il comitato ritenne che lo stato italiano avesse violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. Nel caso in questione una donna il giorno dopo l'aggressione dell'ex marito aveva denunciato di essere stata stuprata dall'agente della polizia giudiziaria, incarica delle indagini, che si era presentato nel suo appartamento sostenendo di avere informazioni sul suo caso”, *Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2022 – Il caso A.F. contro Italia davanti al comitato Cedaw* disponibile al sito www.sistemapenale.it.

⁵⁰ *Optional Protocol, CEDAW, Inter-American Institute of Human Right e UNIFEM*, San Jose, ottobre 2000, pp. 134-139.

⁵¹ Istituto Nazionale di Statistica Lombardia

di violenza contro le donne in cui i miti e gli stereotipi sono più resistenti è proprio sessuale, anche in ambito giudiziario. Già da tempo si parla di *judicial stereotyping* relativo all'incidenza degli stereotipi di genere e miti dello stupro sui giudizi⁵². È del 2010 l'*opinion* della CEDAW, sul caso *Vertido vs. Philippines*⁵³, in cui si legge «che il comitato sottolinea che la stereotipizzazione inficia il diritto della donna ad un processo giusto e imparziale e che l'organo giudiziario deve prestare attenzione a non proporre standard comportamentali inflessibili per donne e giovani, in particolare con riguardo a ciò che essi dovrebbero o non dovrebbero fare in una situazione di stupro, basandosi meramente su preconcetti afferenti a ciò che definisce una vittima di stupro o in generale una vittima di violenza di genere». Inoltre, la ricorrente afferma che «miti, concezioni errate e supposizioni discriminatorie da parte della giurisprudenza continuano a porre le vittime di stupro in una posizione di svantaggio dal punto di vista legale e riducono in maniera significativa le loro opportunità di ottenere rimedio per la violazione subita»⁵⁴. Nei dieci anni successivi all'emanazione della CEDAW, i movimenti delle donne dedicarono sempre più attenzione al tema della violenza, ma fu solamente nel 1993, durante la conferenza di Vienna sui diritti umani, che venne fornita per la prima volta una definizione della violenza contro le donne.

⁵²S. CUSACK, *Eliminating Judicial Stereotyping*, 2014 consultabile al sito opcedaw.wordpress.com.

⁵³ La ricorrente, una cittadina filippina, era direttore esecutivo della Camera di commercio e industria della città di Davao quando l'imputato, all'epoca presidente della Camera, l'ha stuprata. Il giudice che ha presieduto il processo in un tribunale nazionale ha messo in dubbio la credibilità della testimonianza della vittima e l'ha trovata non plausibile, contestando la sua credibilità sulla base del fatto che "un'accusa di stupro può essere fatta con facilità". L'imputato è stato dichiarato non colpevole.

Nella sua decisione, il comitato CEDAW ha ritenuto che la valutazione da parte dei tribunali nazionali della credibilità della testimonianza del ricorrente fosse influenzata da una serie di stereotipi sulla "vittima ideale" nei casi di stupro.

Il Comitato ha riconosciuto la responsabilità dello Stato per il mancato adempimento del suo obbligo di adottare misure adeguate a modificare e abolire non solo leggi e regolamenti esistenti, ma anche usi e pratiche che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne.

⁵⁴ Citazioni riportate in *CEDAW. Case of Vertido v. Philippines. Committee on the Elimination of Discrimination against Women*; 2010.

All'art. 1 “violenza contro le donne” viene definita come: *«any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life»*⁵⁵.

3.1. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Un ulteriore passo importante in questa materia fu fornito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come «Convenzione di Istanbul»⁵⁶. La convenzione contiene 81 articoli divisi in 12 capitoli. La sua struttura segue quella usata nelle più recenti convenzioni del Consiglio d'Europa: è basata sulle “quattro P” (prevenzione, protezione, perseguimento e politiche coordinate).

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio all'art. 1, e appare rilevante l'obiettivo principale di «creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonché la cooperazione internazionale e il sostegno da parte delle autorità e delle organizzazioni»⁵⁷. Rilevante, inoltre, viene ad essere l'art. 3 all'interno del quale vengono fornite alcune definizioni,

⁵⁵ «Qualsiasi atto di violenza di genere che ha come risultato o è probabile che provochi danni o sofferenza fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata». (Traduzione non ufficiale).

⁵⁶ Consultabile al sito www.istat.it; C. PECORELLA (a cura di), *Donne e violenza: materiali di studio*, Giappichelli Editore, Torino, 2020, pp. 3-28.

⁵⁷ Convenzione di Istanbul, art. 1

tra cui: la violenza nei confronti delle donne⁵⁸, la violenza contro le donne basate sul genere⁵⁹ e la definizione di donne⁶⁰.

La convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, e a livello globale è il terzo trattato regionale che affronta la violenza contro le donne⁶¹.

Secondo la Convenzione di Istanbul, gli stati devono astenersi da qualsiasi discriminazione e adottare misure appropriate per assicurare che nessuno venga escluso. Inoltre, all'interno della Convenzione è prevista la protezione di donne e ragazze migranti e rifugiate in modo specifico⁶².

⁵⁸ Convenzione di Istanbul, art. 3, lett. a. con violenza nei confronti delle donne si intende “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”. Questa definizione fu impiegata dal Consiglio d'Europa nella raccomandazione Rec (2005) 5 e mutuata dalla raccomandazione n. 19 del Comitato CEDAW e dalla DEVAW. I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello*, in T. MANENTE (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne: dalla convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”*, Giappichelli editore, Torino, 2019, p.12.

⁵⁹ Convenzione di Istanbul, art. 3, lett. d. con violenza contro le donne basata sul genere si intende “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”.

⁶⁰ Convenzione di Istanbul, art. 3, lett. f. con il termine donne “si intendono anche le bambine, cioè le ragazze con meno di 18 anni”. Oltre a questi termini vengono anche definiti “genere”, “vittima” e “violenza domestica”.

⁶¹ Prima la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eradicazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) adottata nel 1994 e il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) in vigore dal 2003. I. BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello*, in T. MANENTE (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne: dalla convenzione di Istanbul al “Codice Rosso”*, Giappichelli editore, Torino, 2019, pp.7-9.

⁶² “La Convenzione mira ad accordare ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Si stabilisce altresì l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione, ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, e quello di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne”. F. FERRANDI, M. LABRIOLA, *La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere: perché la Turchia ha deciso di uscire dalla Convenzione? La posizione di ONDiF*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, p. 2.

È centrale per la Convenzione l'importanza della prevenzione⁶³ e della protezione delle vittime, in quanto un'attenzione speciale viene data all'esigenza di creare un sistema di collaborazione per garantire un'azione congiunta di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgono un ruolo di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica⁶⁴.

Il trattato stabilisce, altresì, una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne, quali la violenza psicologica, gli atti persecutori (*stalking*), la violenza fisica, la violenza sessuale, compreso lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione⁶⁵.

La convenzione di Istanbul fornisce un quadro giuridico ben definito per contrastare la violenza contro le donne. Tuttavia, essa viene integrata da altri trattati come la “Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (Convenzione di Budapest)” la quale offre una serie di *standard* giuridicamente vincolanti per reprimere diversi aspetti della violenza online, proteggere le prove e impegnarsi nella cooperazione transfrontaliera e internazionale per sanzionare questo tipo di violenza. Per completare il quadro ci sono anche le *soft law* come la Raccomandazione non vincolante CM/Rec (2019)1 del Comitato dei Ministri degli stati membri sulla prevenzione e la lotta al sessismo e la Raccomandazione di politica generale della Commissione

⁶³ A tal proposito l'art. 12 della Convenzione contiene un obbligo generale di prevenzione, mentre gli artt. 13-16 individuano precise misure preventive nel campo dell'istruzione, della sensibilizzazione, della formazione di figure professionali, dell'adozione di programmi di trattamento per i perpetratori della violenza.

⁶⁴ F. FERRANDI, M. LABRIOLA, *La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere: perché la Turchia ha deciso di uscire dalla Convenzione? La posizione di ONDiF*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, p. 2.

⁶⁵ Particolare rilievo viene dato dal fatto che all'interno della convenzione vengono disciplinati solo i reati in senso stretto e non i reati eventualmente informatici, come ad esempio il *cyberstalking*. A tal proposito, il GREVIO, istituito dalla Convenzione di Istanbul per monitorare la sua attuazione, con la Raccomandazione n. 1 sulla violenza digitale contro le donne affronta questa problematica. (v. *infra* §3.2)

europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) per contrastare l'incitamento all'odio⁶⁶.

3.1.1. L'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia⁶⁷: il rapporto del GREVIO

Le attività istituzionali del GREVIO⁶⁸ comprendono una valutazione dettagliata di tutti i paesi firmatari della Convenzione; è inoltre autorizzato a condurre indagini sulla condizione e ad emanare raccomandazioni relative ai principi e ai temi in essa sanciti⁶⁹. Nel suo rapporto, il GREVIO utilizza verbi diversi per indicare quanto urgentemente lo Stato italiano debba intervenire:

- “sollecita” quando ritiene che sia necessario un'azione immediata per far sì che la legislazione o la politica di uno stato siano conformi alla Convenzione;
- “esorta vivamente” quando ritiene che ci siano delle carenze alle quali lo stato nel futuro prossimo dovrà porre rimedio per garantire un'attuazione completa della Convenzione;
- “esorta” viene utilizzato quando il GREVIO ritiene ci siano delle lacune alle quali rimediare in una fase successiva;
- “invita” quando ci sono piccole lacune.

⁶⁶ GREVIO *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, 2021, p. 10.

⁶⁷ L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 10 settembre 2013 ed è stata tra le prime nazioni in cui essa è entrata in vigore, il 1° agosto 2014.

⁶⁸ Il GREVIO è l'organismo di esperti ed esperte indipendenti, incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul ai sensi dell'articolo 69 della suddetta con il particolare impegno di adottare raccomandazioni generali, operativo dal settembre 2015.

⁶⁹ *Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia*, 2020, p.4 ss., consultabile al sito www.coe.int.

Inoltre, all'interno del rapporto non viene preso in considerazione il capitolo VIII in quanto considerato dal GREVIO come meno rilevante ai fini della valutazione della situazione nazionale delle parti contraenti.

All'interno di questo elaborato non sarà possibile analizzare tutte le raccomandazioni fornite dal GREVIO, ma verranno prese in considerazione alcune tematiche particolarmente rilevante che esso sottolinea.

L'Italia ha adottato diverse misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne, dimostrando la sua volontà di attuare la Convenzione di Istanbul. È doveroso ricordare alcune misure che sono state molto innovative: l'adozione della legge del 2009 sullo *stalking*⁷⁰ e l'adozione della legge n. 119/2013⁷¹ che sancisce il dovere delle autorità a fornire una vasta gamma di servizi di aiuto alle vittime, finanziandoli adeguatamente⁷².

Nonostante i progressi nell'aumentare l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, le resistenze che si verificano in Italia risultano essere un ostacolo all'uguaglianza di genere. Per risolvere questo problema è essenziale che le autorità continuino ad elaborare e ad applicare politiche volte a riconoscere parità tra donne e uomini. Inoltre, è importante riconoscere chiaramente la natura strutturale della violenza contro le donne come una manifestazione di una relazione di potere storicamente squilibrata tra donne e uomini⁷³.

Inoltre, il rapporto riconosce che ci sono stati interventi da parte di diversi settori e a diversi livelli (nazionale e locale) per proteggere e dare supporto alle vittime di violenza. Tuttavia, ritiene che ci sia ancora un problema di

⁷⁰ Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», consultabile al sito www.gazzettaufficiale.it

⁷¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, consultabile al sito www.lexitalia.it

⁷² Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia, 2020, p. 4, consultabile al sito www.coe.int

⁷³ Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia, 2020, p. 6, consultabile al sito www.coe.int

comunicazione e coordinamento tra le istituzioni e pertanto ritiene che sia prioritario che le autorità elaborino altre soluzioni per fornire una risposta coordinata e multi-agenziale alla violenza «incentrate su un forte coinvolgimento delle autorità locali e sulla partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle ONG⁷⁴ dedicate alle donne»⁷⁵.

Da ultimo, il GREVIO esprime preoccupazione per la tendenza del sistema in vigore di esporre alla vittimizzazione secondaria⁷⁶ le madri che, una volta denunciata la violenza, tentano di proteggere i propri bambini⁷⁷.

Per vittimizzazione secondaria si intendono, quelle situazioni in cui le donne diventano vittime una seconda volta: nei tribunali, nei percorsi legali e sanitari, nel contesto sociale⁷⁸. Si tratta di un fenomeno distinto dalla vittimizzazione

⁷⁴ Un'organizzazione non governativa (ONG) è un'organizzazione senza fini di lucro che è indipendente dagli Stati e dalle organizzazioni governative internazionali.

⁷⁵ Citazione riportata in GREVIO, *Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia*, 2020, p. 6, consultabile al sito www.coe.int.

⁷⁶ Il tema della vittimizzazione secondaria delle donne che hanno subito violenza, è stato oggetto di una recente sentenza di condanna del nostro paese da parte della corte EDU: Corte Eur. Dir. Uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia, n. 5671/16. “Lo scorso 27 maggio l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), non avendo tutelato l'immagine, la privacy e la dignità di una giovane donna che aveva denunciato di essere stata violentata da sette uomini: nella sentenza con cui sono stati definitivamente assolti tutti gli imputati, è stato infatti utilizzato, a parere dei Giudici della Corte EDU, un “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” per la “vittimizzazione secondaria cui le espone””. Citazione riportata in N. M. CARDINALE, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assoluta per violenza sessuale di gruppo: la corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art.8*, in *SistemaPenale*, 2021.

⁷⁷ Si veda a tal proposito GREVIO, *Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia*, 2020, consultabile al sito www.coe.int.

Per un'analisi degli interventi istituzionali e non, subiti dal minore a seguito di una segnalazione di abuso vedi M. C. BISCIONE, C. CALABRESE, *La vittimizzazione secondaria: un'indagine esplorativa sugli interventi istituzionali a seguito di una segnalazione di abuso*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, dicembre 2003, vol. 5, n.3.

⁷⁸ A tal proposito la sentenza delle Corte Cost., n. 92/2018 definisce la vittimizzazione secondaria come “quel processo che porta il testimone persona offesa a rivivere i sentimenti di

primaria, ossia dalle conseguenze direttamente dannose di natura fisica, psicologica, sociale ed economica che la vittima subisce dal reato.

In materia risulta necessario citare la direttiva 2012/29/UE⁷⁹, la quale distingue due tipi di vittimizzazione secondaria: vittimizzazione secondaria sostanziale e vittimizzazione secondaria processuale.

La vittimizzazione secondaria sostanziale consiste nel rischio, per la vittima, con la denuncia, di essere ancora esposta alle stesse condotte abusanti che ha subito in precedenza. Per evitare ciò, il paragrafo 52 del preambolo della direttiva invita gli Stati membri a prendere delle misure preventive per evitare una vittimizzazione secondaria e ripetuta, come provvedimenti provvisori, ordini di protezione o di non avvicinamento. La vittimizzazione secondaria processuale, invece, consiste in una conseguenza dannosa e negativa che la vittima è costretta ad affrontare proprio a causa del procedimento penale, che ha contribuito ad istaurare, e che può rappresentare un disincentivo, per le vittime, a denunciare i reati subiti⁸⁰.

In materia «va richiamata la svolta interpretativa, operata dalla giurisprudenza di legittimità, che con due sentenze della Terza sezione penale⁸¹, specializzata in materia di violenza di genere, ha ritenuto insolito il provvedimento di rigetto del GIP a fronte di una richiesta del PM di incidente probatorio per l'audizione di una vittima vulnerabile di violenza sessuale. In sostanza questa giurisprudenza riconosce e ribadisce che evitare la vittimizzazione secondaria della persona offesa è un obbligo per lo stato sia per non recare un pregiudizio

paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto”, disponibile al sito www.cortecostituzionale.it.

⁷⁹ La normativa di recepimento e di attuazione della direttiva 2012/29/UE è rappresentata dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212; consultabile al sito www.giustizia.it

⁸⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 41; *La vittimizzazione secondaria*, in *Osservatorio sulla violenza contro le donne n.1/2022*, disponibile al sito www.sistemapenale.it; T. BENE, *La vittimizzazione secondaria*, in *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza* disponibile al sito www.sistemapenale.it.

⁸¹ Sentenze n. 34091/2019 e n. 47572/2019 disponibili al sito www.sistemapenale.it

insanabile alla vittima vulnerabile, sia per non esporre lo stato stesso a possibili responsabilità per la violazione di norme internazionali pattizie e dell'unione europea»⁸².

Inoltre, le autorità dovrebbero prestare una maggiore attenzione a definire i termini di affidamento e di diritto di visita, poiché ciò contribuirebbe a limitare la vittimizzazione secondaria⁸³. Al riguardo, un tipico meccanismo di vittimizzazione secondaria comune in ambito giudiziario è quello che si verifica nel momento in cui una donna, che denuncia il *partner*/marito violento, rischia di perdere l'affidamento dei figli che hanno subito violenza diretta o assistita perché ritenuta madre poco tutelante dal tribunale per i minorenni o dal tribunale civile⁸⁴.

Il GREVIO si mostra particolarmente preoccupato per le informazioni fornite dalle ONG secondo cui il meccanismo attualmente in vigore, invece di permettere la protezione delle vittime e dei loro bambini, finisce per colpire le madri che tentano di proteggere i propri figli denunciando la violenza subita, esponendole così al rischio di subire ulteriori violenze. Al riguardo, il GREVIO osserva che un sistema basato sull'accordo tra i genitori nell'interesse superiori

⁸² Citazione riportata in P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria, in Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 44.

⁸³ GREVIO, *Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia, 2020*, paragrafi 180-188, in particolare paragrafo 188 con il quale il GREVIO "sollecita le autorità italiane affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competente abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legale alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita", p. 7, consultabile al sito www.coe.int.

⁸⁴ A tal proposito sentenza G.U.P. Trib. Roma, sentenza 20 dicembre 2019 (dep. 23 dicembre 2019), n. 2422, nella quale la vittimizzazione secondaria riguarda una donna che, decisa a denunciare il marito violento, ha per questo perso l'affidamento dei figli minori, disponibile al sito www.sistemapenale.it; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria, in Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 45.

del bambino, potrebbe evitare difficoltà a molti genitori separati; tuttavia, si rivelerebbe inadeguato per le coppie la cui relazioni è stata viziata dalla violenza, fatto che indica uno squilibrio di potere nella relazione che può influire negativamente sulla capacità di negoziare in modo equo⁸⁵.

A seguito di denunce per violenza di genere, spesso emerge una mancanza di protezione da parte della donna nei confronti dei propri figli, per averli esposti alla violenza. Questa valutazione sembra derivare da una insufficiente formazione dei giudici civile e minorili in materia di violenza domestica, che non «tengono conto della condizione e della situazione di particolare vulnerabilità della persona offesa, derivante dalla prostrazione e dalla sofferenza generate dalla prospezione quotidiana, da parte dell'uomo maltrattante, di sottrarre i bambini; ciò relega la donna allo status di soggetto imponente, per ciò qualificato incapace di protezione, tanto da causarle la perdita dei suoi diritti di madre»⁸⁶.

All'interno della direttiva 2012/29/UE sono elencate le condizioni che indicano una situazione di vulnerabilità, tra cui le persone vittime di violenza ripetute all'interno di relazioni strette di convivenza⁸⁷.

⁸⁵ GREVIO, *Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia*, 2020, p.60, consultabile al sito www.coe.int.

⁸⁶ «Quella che costituisce ragione di vulnerabilità della vittima si trasforma oggettivamente nel suo contrario ovvero nella presunzione di incapacità genitoriale e nell'esclusione dell'esercizio del relativo diritto-dovere». Citazione riportata in P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in C. PECORELLA (a cura di), *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli Editore, Torino, 2021, pp. 45-46.

⁸⁷ Considerando 38: «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere

Questa disciplina richiede all'interprete un approccio integrato⁸⁸, cioè un metodo di valutazione che consideri sia i diritti della vittima a vivere una vita libera dalla violenza, sia il diritto di quest'ultima di non essere sanzionata in base alla propria vulnerabilità, la quale presuppone tutela e garanzie⁸⁹.

La violenza che viene denunciata da chi soffre di maltrattamenti in un contesto familiare ha una connotazione relazionale; questo significa che, una volta allontanato colui che esercita la violenza, chi ne è stato vittima può recuperare la capacità di autonomia, ponendo al centro i propri bisogni e diritti.

In conclusione, è importante che le istituzioni, inclusi i servizi sociali e i consulenti che lavorano con loro, capiscano il devastante processo di violenza di genere, e sappiano che la vittima è vulnerabile finché è bloccata in una relazione violenta, ma una volta fuori da una situazione simile, recupera pienamente la sua identità di donna e di madre⁹⁰.

nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati"; P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, pp. 46-47.

⁸⁸ Come previsto al considerando 38 della Direttiva "i servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato [...]".

⁸⁹ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, pp.47-48.

⁹⁰ P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 51.

3.2. Convenzione di Istanbul e violenza di genere *online*: la Raccomandazione del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne

A partire dagli anni '90 sempre più persone in Italia iniziarono ad utilizzare la rete in ambito lavorativo, scolastico e/o domestico, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui la rete è considerata parte integrante di ogni nostra azione. *Internet* rappresenta una possibile risposta ad una crescente difficoltà di incontrarsi e di stabilire relazioni soddisfacenti; tuttavia, i mezzi informatici possono essere utilizzati anche con l'intento di perseguire fini illeciti. In un contesto in cui le tecnologie hanno un forte impatto sui processi giuridici e sulla realtà sempre più "digitale", lo spazio della rete non è un campo incontaminato: questo significa che non c'è alcuna garanzia che la rete favorisca l'eguaglianza e la parità tra i generi⁹¹.

La violenza *online* contro le donne assume alcune forme che si presentano in modo trasversale in vari ambiti: la vita privata, la politica e il mondo del lavoro. Da molto tempo, la tecnologia è stata un fattore che ha contribuito a rafforzare le esperienze di violenza di genere. In particolare, i mezzi di comunicazione e informazione (*ICT*) hanno portato alla perpetrazione di violenza contro le donne su una scala senza precedenti; inoltre, l'inizio della pandemia di Covid-19 ha amplificato ulteriormente questo aspetto. Tuttavia, la convenzione di Istanbul, per quanto costituisca uno degli strumenti più innovativi, non tratta di violenza *online* di genere. A tal proposito il GREVIO «con questa raccomandazione ha l'obiettivo di contribuire ad un allineamento dei due discorsi posizionando le manifestazioni di violenza contro donne e ragazze nella sfera digitale come espressioni di violenza di genere contro le donne contemplate dalla Convenzione di Istanbul al fine di dimostrare l'importanza di questo strumento in relazione alla dimensione digitale della violenza contro

⁹¹ GREVIO *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, 2021, p.8.

le donne e della violenza domestica. La raccomandazione, dunque, si propone di definire definizioni di termini e concetti chiave riguardanti la violenza e di fornire raccomandazioni per prevenire e combattere questo fenomeno proponendo azioni specifiche da intraprendere in relazione ai quattro pilastri, analizzando diverse problematiche che sorgono in materia»⁹².

Il primo problema, piuttosto evidente, è che non esiste una definizione standardizzata. Anche se alcune istituzioni europee e nazionali riconoscono la violenza informatica, non esiste ancora uno strumento giuridico dell'unione europea che la affronti. A tal proposito nella Raccomandazione è stata introdotta una definizione che va a comprendere sia gli atti di violenza perpetrati *online* sia atti di violenza compiuti utilizzando tecnologie esistenti o ancora non inventate. Come detto precedentemente, la Convenzione si fonda su quattro pilastri: prevenzione, protezione, perseguimento e politiche coordinate. Sulla base del modello della Convenzione, il GREVIO raccomanda agli stati parti di adottare misure nelle aree ora citate⁹³.

In materia di prevenzione si suggerisce che sia introdotta una legislazione mirata a contrastare la prevenzione dell'odio sessualmente orientato *online*, raccomandandosi che la competenza digitale e la sicurezza online vengano trattate come materie obbligatorie a tutti i livelli di istruzione, per promuovere l'inclusione. Inoltre, si ritiene che i *social media* dovrebbero assumere un atteggiamento attivo contro il «*gender bias*»⁹⁴. Sul piano della repressione penale e del perseguimento dei responsabili, il GREVIO chiede l'equiparazione dei crimini *online* a quelli tradizionali. Per quanto concerne le politiche coordinate dovrebbero prevedere strumenti di monitoraggio e raccolta

⁹² Citazione riportata in GREVIO *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, 2021, pp.8-10.

⁹³ GREVIO *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, 2021.

⁹⁴ «*Gender bias*» si può tradurre con «effetto di distorsione legato al genere» oppure «distorsioni che si sono verificate in quanto non sono state considerate in modo opportuno le differenze di genere», o ancora, «pregiudizi legati al genere».

dati, anche per consentire una migliore coesione tra gli stati membri e una migliore valutazione globale del fenomeno. Da ultimo, un problema riguarda protezione, assistenza e tutela alle vittime. Gli stati membri hanno riscontrato notevoli problemi in merito alla mancanza di aiuti e di protezioni per le vittime della violenza informatica di genere, inclusi quelli economici. Inoltre, la ricerca sul recepimento e l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime ha mostrato che, in gran parte dell'unione europea, i servizi di sostegno alle vittime sono sotto finanziati e le pratiche di riferimento degli stati membri sono incoerenti. Si raccomanda, dunque, di offrire le stesse misure di protezione, come l'alloggio in una comunità protetta, a chi subisce violenza *online* come a chi subisce violenza *offline*⁹⁵.

⁹⁵ Study. *Combating gender-based violence: cyberviolence. European added value assessment.*

CAPITOLO II

Atti persecutori: analisi del reato

Sommario: 1. Atti persecutori: fenomeno e dati. 1.1. L'iter parlamentare prima dell'introduzione di una fattispecie *ad hoc* in Italia. 1.2. Il nuovo reato di atti persecutori 1.2.1. Il bene giuridico tutelato. 1.2.2. La condotta: minacce o molestie reiterate 1.2.3. I tre eventi alternativi 1.2.4. Le circostanze aggravanti. 1.2.5. La disciplina dell'ammonimento del Questore. 1.2.6. La procedibilità: un difficile compromesso. 2. Atti persecutori aggravati dall'utilizzo dello strumento informatico: il cd. *cyberstalking* 2.1. L'*identikit* del "cyberstalker": un'indagine svolta negli Stati Uniti.

1. Atti persecutori: fenomeno e dati

Considerando tutto ciò che è stato detto in precedenza, la violenza nei confronti delle donne può assumere diverse forme, tra cui la violenza fisica e sessuale, psicologica ed economica, l'intimidazione e anche il controllo e l'invasione della *privacy*, sotto forma del cd. *stalking*. In quanto condotta di genere, gli «atti persecutori», come vengono definiti dal legislatore italiano, rappresentano a tutti gli effetti una forma di abuso nei confronti delle donne, un reato che la stessa Convenzione di Istanbul ha espressamente riconosciuto⁹⁶.

Traducendo letteralmente il verbo "to stalk" in italiano, arriviamo a parole come "braccare" o "fare la posta" ad una preda, con connotazioni venatorie. Nell'uso della lingua inglese, tuttavia, il termine ha assunto una sfumatura leggermente diversa e si è avvicinata a parole come molestare, disturbare, assillare e perseguire⁹⁷.

⁹⁶ C. SGARBI, *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento*, in T. CASADEI (a cura di) *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 131-154.

⁹⁷ Per la ricostruzione lessicale si veda G. BENEDETTO, M. CINGOLANI, M. RICCI MESSORI, M. ZAMPI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2008, fascicolo 1, p. 128; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p.3.; V. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in V.

Negli anni Novanta, il fenomeno dello *stalking* è stato oggetto di una maggiore chiarezza. La stampa statunitense ha focalizzato l'attenzione su questo problema a causa di diversi casi di molestie a danni di personaggi famosi; un noto evento che ha scosso l'opinione pubblica è stato l'omicidio di una nota attrice, avvenuto nel luglio del 1989 ad opera di un ammiratore folle, il quale, armato di pistola, si recò nei pressi dell'abitazione dell'attrice e la uccise⁹⁸.

L'accresciuta considerazione, tanto da parte della comunità scientifica quanto da parte dell'opinione pubblica, nei confronti di tali tipi di condotte moleste, ha portato in Italia, solo nel 2009, ad un mutamento normativo con l'introduzione nel Codice penale italiano di una nuova fattispecie di reato, ossia i cd. «atti persecutori» disciplinati dall'art. 612-*bis*⁹⁹.

In tema di atti persecutori, recentemente, l'Eurispes¹⁰⁰ attraverso il suo rapporto Italia 2021 ha approfondito la tematica. «Nello specifico il rapporto ha evidenziato che circa il 10% degli italiani è stato vittima di *stalking* e in particolare sono colpiti i soggetti tra i 18 e 64 anni. Inoltre, un dato rilevante è che la percentuale delle donne vittime di violenza è superiore di tre volte rispetto a quella degli uomini: una percentuale che rispetto a quella del 2020 è in aumento¹⁰¹. I risultati del sondaggio dimostrano inoltre che in un quarto dei

VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Elsevier, Milano, 2006, p. 194.

⁹⁸ L'attrice in questione è Rebecca Schaeffer. Tale episodio è solo uno dei numerosi casi che possono essere ricordati in tema di *star-stalking*: Altri casi saliti all'onore delle cronache hanno coinvolto personaggi del mondo del cinema come Jodie Foster e Sharon Stone, della musica come John Lennon; G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Aracne, Roma, 2013, p. 25; C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rassegna italiana di Criminologia*, 2014, pp. 50-60; C. SGARBI, *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento*, in T. CASADEI (a cura di) *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 131-154.

⁹⁹ Decreto-legge 23 febbraio 2009 n.11, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori”.

¹⁰⁰ L'Eurispes è un ente privato italiano che si occupa di studi politici, economici e sociali, ed operante nel campo della ricerca politica, economica, sociale e della formazione..

¹⁰¹ “Un interessante confronto è emerso anche considerando le vittime di *stalking* per paese di nascita; A tal proposito si evidenzia che soprattutto nelle Isole (18,2%) e nel nord-est (13,1%) sono più numerose le vittime di *stalking*; seguono il nord-ovest (8%), il centro (7%), mentre il sud

casi (25,6%), le persone vittime di *stalking* sono perseguitate dal loro *ex partner*. Poco più del 10% delle vittime sono conoscenti, il 10,1% è composto da amici, mentre il 7,9% è costituito da *partner* attuali. Infine, circa la metà delle persone colpite da *stalking* non fa niente per difendersi. Il 17,4% ha chiesto aiuto ai propri amici e familiari, mentre quasi due su dieci tendono a ritrarsi e a limitare le uscite, per evitare di essere vittime di atti persecutori»¹⁰².

1.1. L'iter parlamentare prima dell'introduzione di una fattispecie ad hoc in Italia

Prima del 2009, nell'ordinamento giuridico italiano non esisteva una normativa adeguata che permettesse di punire il fenomeno dello *stalking*. Di conseguenza, la qualificazione giuridica delle condotte persecutorie variava in base alle azioni realmente poste in atto: ad esempio, un pedinamento ossessivo o una ricerca continua di contatti telefonici o via *internet* erano considerate molestie (art. 660 c.p.), mentre un contatto diretto ricadeva sotto il reato di lesioni (art. 583 c.p.), minacce (art. 612 c.p.) o ingiuria (art. 594 c.p.). La situazione era ancora più grave se confrontata con altri paesi europei ed *extraeuropei*, dove esisteva una struttura normativa specifica che offriva una tutela più completa e più efficace alle vittime. Nel contesto italiano il primo disegno di legge presentato alla Camera dei deputati risale all'aprile del 2004¹⁰³, con una proposta che all'art. 1, definiva la nuova fattispecie criminosa punendo: «chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo, e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono

esprime la percentuale più bassa (5,6%)". Dati estrapolati dal 33° *Rapporto Italia, Per una nuova ricostruzione*, 2021, EURISPES disponibile al sito eurispes.eu.

¹⁰² Per un ulteriori informazioni si veda 33° *Rapporto Italia, Per una nuova ricostruzione*, 2021, EURISPES disponibile al sito eurispes.eu.

¹⁰³ Proposta di legge n. 4891 dell'8 aprile 2004 recante "Disposizioni per la tutela delle molestie insistenti" su iniziativa dell'On.le Cossa.

la altrui libertà morale o personale o la salute psico - fisica». L'art. 3 del disegno di legge in esame è di notevole importanza: infatti, avrebbe permesso alle persone che ritengono di essere state molestate di presentare una diffida per interrompere le condotte. Tuttavia, se l'indagato non rispetta la diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 2 entrano in vigore, come l'ordine di non frequentare o di frequentare con limitazioni determinati luoghi dove si trovano la vittima o persone collegate. Inoltre, per coloro che sono responsabili di un reato, ma desiderano intraprendere un percorso di rieducazione, la legge fornisce la possibilità di sostituire la pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture specializzate¹⁰⁴.

La mancata approvazione di tale disegno di legge portò altri parlamentari a presentare ulteriori proposte in materia volte a colmare le lacune del sistema¹⁰⁵. Nonostante gli invani tentativi di introdurre una fattispecie *ad hoc* in materia di *stalking* (più di sedici disegni di legge prima del 2009), l'allora Ministro delle Pari opportunità ed il Ministro della Giustizia¹⁰⁶, collaborarono per promuovere un disegno di legge che predisponesse "Misure contro gli atti persecutori". La presentazione alla Camera dei deputati avvenne il 2 luglio 2008 e i lavori parlamentari iniziarono il 20 gennaio 2009. Il disegno fu approvato il 29 gennaio e fu trasmesso il giorno successivo al Senato. In questi documenti viene esaminata la risposta giuridica alla violenza contro le donne: incontestabilmente un problema che necessitava di una soluzione urgente¹⁰⁷.

¹⁰⁴ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 18; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013, pp. 40-46; G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, p. 9; G. CASTELLANO, *Tutela contro gli atti di sopraffazione: stalking e mobbing*, Pisa, 2012, p. 30.

¹⁰⁵ B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, FrancoAngeli, 2012, Milano, p. 40; G. CASTELLANO, *Tutela contro gli atti di sopraffazione: stalking e mobbing*, Pisa, 2012, p. 31.

¹⁰⁶ Rispettivamente Maria Rosaria Carfagna e Angelino Alfano.

¹⁰⁷ Si sottolinea inoltre, come su 300 delitti commessi, la vittima sia nell'80% dei casi una donna e come nel 39% si possa parlare di "crimini annunciati" proprio perché compiuti dopo lunghi periodi di persecuzione.

L'art. 612-*bis*, quindi, ha rappresentato e rappresenta un passo nella giusta direzione, mirando a creare un sistema normativo in grado di offrire delle garanzie di tutela e di sanzioni efficaci. Sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, il 23 febbraio 2009 fu approvato il d.l. n.11/2009 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». Con tale decreto, entrato in vigore il 25 febbraio 2009 e convertito con legge 23 aprile 2009 n. 38, è stato introdotto, nel Codice penale all'art. 612-*bis*, il nuovo reato di «atti persecutori», comunemente definito *stalking*¹⁰⁸.

1.2. Il nuovo reato di atti persecutori

Il decreto n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009 n. 38¹⁰⁹, risulta essere diviso in tre capi: il primo recante “disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio”, il secondo capo introduceva le “disposizioni in materia di atti persecutori”, il terzo, infine, destinato alle “disposizioni finali” disciplina la copertura finanziaria ed entrata in vigore del decreto. La mappa normativa del secondo capo si compone di sei articoli (artt. 7-12), di seguito analizzati. È tramite l'art. 7, peraltro non modificato in sede di conversione, che ha preso forma un nuovo delitto, introdotto nel Codice penale attraverso l'art. 612-*bis* rubricato “atti persecutori”¹¹⁰. L'art. 8 del decreto istituisce la procedura di ammonimento

¹⁰⁸ Tale articolo è stato recentemente modificato grazie al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013 n. 119. F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-*bis*), Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 26; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013, pp. 48-50; G. CASTELLANO, *Tutela contro gli atti di sopraffazione: stalking e mobbing*, Pisa, 2012, p. 30.

¹⁰⁹ Disponibile al sito www.normattiva.it.

¹¹⁰ Art. 612-*bis*: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

amministrativo affidato al questore, volta a proteggere le richieste di intervento di una vittima di *stalking*¹¹¹. L'art. 9 annovera un nuovo strumentario di modifiche processuali, fra le quali spicca la misura cautelare coercitiva (art. 282-ter c.p.p.) che prevede, per l'offensore, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. All'art. 10 viene modificato l'art. 342-ter c.c. in tal senso: «all'art. 342-ter, terzo comma, del Codice civile, le parole «sei mesi» sono sostituisce da «un anno»». Infine, gli artt. 11 e 12 stabiliscono un sistema di aiuto sociale volto a garantire la protezione delle persone che hanno subito un reato di persecuzione: viene coinvolta l'azione delle istituzioni e della forza pubblica in caso di abuso e violenza, oltre a istituire un servizio di supporto telefonico, aperto e gratuito, rivolto proprio alle vittime¹¹².

Nel 2013 il legislatore ha apportato delle modifiche all'art. 612-bis c.p. (in forza del d.l. 78/2013 e del d.l. 93/2013). A tal proposito confrontando la fattispecie nella sua versione originale e la versione novellata dal legislatore emergono tra le altre, le seguenti novità: l'inasprimento del trattamento sanzionatorio con un aumento della pena massima da 4 a 5 anni e l'aggravante di cui al secondo comma ora prende in considerazione la "relazione affettiva" tra vittima e reo, indipendentemente dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale. Inoltre, l'ammonimento prevede ora che l'autorità di pubblica

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

¹¹¹ Per un approfondimento cfr. 1.2.4. *La disciplina dell'ammonimento del questore*; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima riforma di tutela*, in *Guida al diritto*, 2009, fascicolo 10, p. 70 ss.; A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 2009, fascicolo 19, p. 52 ss.

¹¹² Le prime riflessioni dedicate al nuovo reato di atti persecutori sono contenute, in modo abbastanza organico, nel parere espresso il 2 aprile 2009 del Consiglio superiore della Magistratura disponibile al sito csm.it; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 27-30; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013, pp. 50-54.

sicurezza adottò misure in tema di armi e munizioni. Infine, è stata inserita una nuova circostanza aggravante che si verifica nella situazione in cui il reato “è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”¹¹³.

1.2.1. Il bene giuridico tutelato

L'art. 612-*bis* del Codice penale è contenuto all'interno del titolo XII del libro II, dedicato ai reati contro le persone; più precisamente, nella sezione III del capo II, inerente alla tutela della libertà morale individuale. In *primis*, dunque, il bene giuridico tutelato a cui si può fare riferimento risulta essere la libertà morale, che secondo un'autorevole dottrina, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le altre libertà¹¹⁴. Riguardo al bene giuridico tutelato in dottrina ci sono due orientamenti contrastanti: chi sostiene che si tratti di un reato monoffensivo e chi, invece, di un reato plurioffensivo. Chi appartiene al secondo gruppo ritiene infatti che, oltre alla libertà morale, la libertà di autodeterminazione, la tranquillità personale e la *privacy* della vittima siano protette, avendo le condotte ripetute portato a cambiare le abitudini di vita della vittima. Inoltre, si è giunti a ritenere che la condotta prevista dall'art. 612-*bis* potrebbe influenzare negativamente la salute, diritto garantito dall'art. 32 della Costituzione¹¹⁵. Al contrario, chi appartiene al primo gruppo, sostiene che il bene giuridico protetto sia esclusivamente la libertà morale, intesa come serenità psichica¹¹⁶ della vittima e il diritto alla pace e tranquillità, lontano dalle paure generate dalle condotte del proprio molestatore assillante. A sostegno di

¹¹³ S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013, pp. 6-7.

¹¹⁴ A.M. MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in D. PULITANÒ (a cura di), in *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 231; G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp.39-40.

¹¹⁵ Art. 32 Cost. «La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]».

¹¹⁶ A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 1397, l'autore indica la locuzione “serenità psichica”.

questa tesi, vengono rilevate alcune sentenze, sia di merito¹¹⁷, che di legittimità¹¹⁸, che hanno sempre fatto riferimento a questo aspetto¹¹⁹. Va rilevato, in conclusione, che non è necessaria la lesione cumulativa di detti beni giuridici, poiché anche la lesione di uno di essi è sufficiente a determinare l'offensività¹²⁰.

1.2.2. La condotta: minacce e molestie reiterate

Con riferimento all'elemento oggettivo, la fattispecie in esame presenta tre elementi: la condotta tipica, la reiterazione delle condotte e l'insorgenza di un particolare stato d'animo nella persona offesa. Per quanto concerne la condotta tipica essa prevede ipotesi di minaccia e molestia, elementi già previsti dalle leggi vigenti. La minaccia, elemento costitutivo di numerosi altri reati e autonomo reato¹²¹, consiste nell'atto di proporre a qualcun altro un futuro male ingiusto. La molestia, invece, si manifesta come un'intrusione nella sfera psichica, senza l'uso della forza¹²².

Le minacce e/o molestie devono essere ripetute in maniera seriale. È chiaro che la reiterazione sia indispensabile affinché un reato di atti persecutori possa essere configurato. Pertanto, il reato deve essere considerato come un reato abituale, fondato su una serie di azioni legate da un legame di causa ed effetto.

¹¹⁷ Tribunale di Perugia, 2 agosto 2010.

¹¹⁸ Cass. Pen. Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945.

¹¹⁹ G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, p. 39 ss; F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking. Misure cautelari, risarcimento del danno, giurisprudenza di merito*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 33 ss.

¹²⁰ A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 19, 2009, p. 52.

¹²¹ Ad esempio, artt. 336,353,609 bis,610,611,628 e art. 612 "Minaccia".

¹²² S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 57-71; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 62-84.

Si è discusso in dottrina¹²³ l'opportunità di indicare un numero minimo di episodi per costituire tale reato, in quanto la mancanza può essere in contrasto con il principio di determinatezza. Tuttavia, volendo individuare con maggiore precisione il “numero minimo” di episodi necessari per integrare la fattispecie di cui all'art. 612-*bis* c.p., la Cassazione¹²⁴, ha stabilito che anche due sole condotte possono essere sufficienti purché siano tali da provocare un risultato¹²⁵.

1.2.3. I tre eventi alternativi

Secondo l'art. 612-*bis* del Codice penale, l'elemento oggettivo del reato in questione non è solo costituito dalla reiterazione delle condotte persecutorie, ma anche dall'insorgenza di un particolare stato d'animo nella vittima a causa di tali condotte. Infatti, come conseguenza causale di tali atti, devono presentarsi almeno uno dei tre seguenti eventi: una costante e grave sensazione di ansia o di paura, un fondato timore per la sicurezza propria o di un familiare o di una persona con cui si ha un legame affettivo, ovvero il costringimento a cambiare le proprie abitudini di vita¹²⁶. Potrebbe essere ragionevole supporre che, se la persona offesa appare calma e serena, risponde alle chiamate e ai messaggi del presunto *stalker* e, ancora più in generale, accoglie le sue frequenti richieste di contatti, è improbabile che si sia verificato l'evento che costituisce il reato. La Corte Suprema, tuttavia, non ha condiviso questa opinione affermando «che non è di alcuna importanza se la vittima abbia

¹²³ Per approfondimento su reato abituale si veda M. PETRONE, *Reato abituale*, CEDAM, Padova, 1999; M. G. MAGLIO, F. GIANNELLI, *Due particolari categorie di reati: il reato abituale ed il reato permanente*, in *Rivista Penale*, 2001, p. 513 ss.

¹²⁴ Cass. pen. sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417.

¹²⁵ S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 61-63.

¹²⁶ S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, p. 64; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 76; R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista penale*, 7-8-2020, pp. 745 ss.

adottato un approccio clemente nei confronti dello *stalker*, come non modificare il proprio numero di telefono e addirittura rispondere a qualche sua telefonata»¹²⁷.

a) Il perdurante e grave stato di ansia e paura

Passando all'analisi dei singoli eventi, per quanto concerne il perdurante e grave stato d'ansia esso consiste in uno stato mentale che, in un breve periodo, porta all'organismo umano scompensi interni intensi e che può causare una notevole agitazione psico-fisica. Al contempo, il concetto di paura allude, ad un'emozione provocata da una situazione pericolosa o da altri disturbi psicologici, come una malattia. Sul punto la Cassazione¹²⁸: «ai fini dell'integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice non costituisce una duplicazione del reato di lesioni, il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologia». Pertanto, «un grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo a integrare l'evento del delitto di atti persecutori, per la cui sussistenza è sufficiente che gli atti abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio della vittima»¹²⁹.

b) Il fondato timore per l'incolumità propria o altrui

In relazione al secondo evento, si designa la compromissione della serenità interiore e la produzione di una sensazione di imminente pericolo non soltanto

¹²⁷ Corte suprema n. 27466/2018. Nel caso in esame, la persona offesa aveva espressamente dichiarato in sede testimoniale di aver optato per un atteggiamento a volte conciliante in quanto non sapeva come comportarsi e temeva che un atteggiamento di eccessiva chiusura o di rifiuto avrebbe alterato il delicato equilibrio psichico dell'imputata, persona notoriamente instabile.

¹²⁸ Cass. pen. sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864; Cass. pen. sez. V, 24 settembre 2012, n. 36737.

¹²⁹ Cass. pen. sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832.

per il soggetto passivo ma anche per quei soggetti legati alla vittima da un rapporto di parentela o di tipo sentimentale.

c) L'alterazione delle proprie abitudini di vita

L'ultimo evento contemplato sottintende ad un costringimento psichico, a cui consegue come effetto materiale esterno il mutamento della vita relazionale del soggetto passivo. Secondo un seguito indirizzo critico¹³⁰, quest'ultima locuzione delineerebbe delle vere e proprie conseguenze materiali pregiudizievoli nei riguardi della vittima. È necessario considerare che il richiamo legislativo al plurale prevede che vengano modificate almeno due azioni svolte nella vita di tutti i giorni a causa del comportamento criminale dello *stalker*. In tal senso, tale concetto comporterà un serio onere interpretativo per il giudice che ai fini della sussistenza o meno dell'illecito penale dovrà chiarire quali modifiche delle abitudini quotidiane subite dalla vittima abbiano rilevanza penale¹³¹.

Una recente posizione giurisprudenziale¹³² ha affermato che nell'identificazione dello stravolgimento delle attività quotidiane altrui, non è sufficiente esaminare quantitativamente i reati commessi, ma è necessario un'analisi più approfondita del grado di pressione psicologica che ha subito la vittima. Da ciò deriva che nella prassi non sarà semplice identificare quali modifiche corrispondono a una vera e propria destabilizzazione delle attività quotidiane della vittima. Invero, una parte della dottrina penale italiana¹³³ ha sancito che è compito del giudice dimostrare che c'è una modifica del normale

¹³⁰ G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, p. 142; A. NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamento applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, in *Archivio penale*, 1, 2014, p.10.

¹³¹ F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)*, in M. PAPA, *Trattato di Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. IX, UTET, Torino*, p. 367; A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 231; R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista penale*, 7-8-2020, pp. 745 ss.

¹³² Cass. pen. sez. V., 8 maggio 2017, n. 22194

¹³³ A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 19, 2009, p. 52.

andamento della vita di una persona, che sia abbastanza significativa da costituire un vero e proprio ostacolo¹³⁴.

«In conclusione, l'analisi del legame eziologico tra i reiterati comportamenti criminosi di minaccia e molestia e gli esiti derivanti dalle prassi assillanti andrebbe condotta mediante il paradigma della causalità psichica, che allude all'accertamento della responsabilità penale attraverso l'interazione psichica tra soggetto agente e vittima, per cui l'autore realizza una serie di condotte criminose da cui derivi un condizionamento mentale per il soggetto passivo»¹³⁵.

1.2.4. Le circostanze aggravanti

La disciplina che le regola appare assicurata dai principi di tassatività, da un lato e, di obbligatorietà applicativa, dall'altro. In relazione ai loro effetti, si è soliti distinguere fra circostanze attenuanti e aggravanti sulla scorta del concreto conseguimento ad una "diminuente", o al contrario "accrescente" pena in concreta irrogata; ovvero fra circostanze comuni e speciali a seconda che esse siano previste per un numero indeterminato di reati o al contrario lo siano solo per alcuni di essi ben determinati¹³⁶.

Il secondo comma dell'art. 612-*bis* c.p. inizialmente regolava un'ipotesi di circostanza aggravante ad effetto comune laddove si prevedeva un aumento di pena se ricorrevano una serie di casi espressamente indicati. In particolare, «se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da persona è o che sia stata legata da relazione alla persona offesa». L'aggravante

¹³⁴ R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista penale*, 7-8-2020, p. 745 ss.; F. MACRÌ, *La repressione penale dello stalking prima e dopo l'introduzione del delitto di "Atti persecutori"*, in *Corriere del merito*, 11, 2009, p. 1132.

¹³⁵ Citazione riportata in R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista penale*, 7-8-2020, p. 745 ss.

¹³⁶ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 97-98.

comune presentava una difficoltà, poiché si applicava unicamente ai casi in cui non ci fosse più alcun legame affettivo i coniugi¹³⁷.

La Cassazione, intervenendo in tema di atti persecutori, ha chiarito alcuni aspetti fondamentali in merito all'aggravante dell'esservi una relazione sentimentale tra vittima ed autore dei reati. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-*bis*, comma 2, c.p., per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia¹³⁸. Tale pronuncia ha chiarito che deve risultare «l'esistenza di un legame stretto tra l'abusante e la vittima, dal qualche sia scaturito, quantunque per un breve lasso di tempo, una comunanza di sentimenti che, se anche non sfociati in rapporti sessuali, si siano tradotti in un idem sentire o nell'assunzione, anche solo potenziale, di doveri di umana solidarietà, situazioni configurabili anche in modo alternativo tra loro che non costituiscono prerogativa delle sole coppie convivente». Nel caso di specie, osserva la Suprema Corte, «il legame esistito con la vittima, anche se "limitato" alla sola sfera sessuale e senza coinvolgimento di stabile affettività, si è tradotto in un'identità e comunanza di sentire, per quanto circoscritta nel tempo, e nell'assunzione, necessariamente ed anche via solo potenziale, di doveri di reciproca, umana solidarietà, a prescindere da qualsiasi convivenza o dalle intenzioni per il futuro sentimentale del rapporto interpersonale. [...] In conclusione, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-*bis*, comma 2, c.p., per "relazione

¹³⁷ Modificato dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93: al secondo comma le parole: "legalmente separato o divorziato" sono sostituite dalle seguenti: "anche separato o divorziato"; F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, Casa editrice la tribuna, 2009, p. 135; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-*bis*), Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 98-99; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, p. 73-77.

¹³⁸ Cass. Pen. Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920.

affettiva” non s’intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o della “relazione”, che faciliti il delitto, consentendo all’agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti»¹³⁹.

Con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 poi convertito con legge del 15 ottobre 2013, n. 119, il legislatore modificava lo stesso secondo comma prevedendo altresì la possibilità che quella condotta potesse essere commessa anche «attraverso strumenti informatici o telematici», andando così a delineare il cd. *cyberstalking*¹⁴⁰ (v. *infra* §2).

Facendo riferimento al terzo comma si prevede un aumento della pena fino alla metà in una serie di ipotesi: più precisamente deve trattarsi «di un fatto commesso in danno di un minore, di donne in stato di gravidanza o di persona con disabilità». In dottrina, pur non nascendo nessuna questione per ciò che riguarda la nozione di «persona minore», è stato osservato che l’età del soggetto va computata secondo il calendario comune, per giorni, mesi, anni, senza alcun “aggiustamento” o equivalenza¹⁴¹.

Avendo riguardo allo stato di gravidanza, la definizione medica e scientifica deve essere seguita e rigorosamente applicata cosicché l’aggravante venga

¹³⁹ Cass. Pen. Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920.

¹⁴⁰ In una sentenza della Corte di Cassazione, (V sez. penale, 24/06/2011, n. 25488) si è puntualizzato l’importanza del reato di stalking confermando, nei confronti di un giovane, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex ragazza convivente, vittima di atti persecutori. In particolare, l’imputato, dopo che la vittima aveva interrotto la convivenza, si era reso responsabile di continui messaggi inviati tramite il *social network Facebook* contenenti minacce ed ingiurie e non contento aveva violato il domicilio della vittima e percosso la stessa cagionandole lesioni. La Corte di Cassazione, stabilì che i messaggi inviati tramite social media, in quel caso tramite *Facebook*, potevano essere ricondotti al reato di *stalking*. S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, p. 76-78.

¹⁴¹ G. MARINI, *I delitti contro la persona*, Giappichelli, Torino, 1996, p. 84; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 100-101.

riconosciuta in tutto il periodo, dalle prime analisi diagnostiche fino al parto. Infine, in relazione alla commissione del fatto in danno di persona con disabilità il legislatore ha fatto richiamo espresso alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità¹⁴².

Per concludere sul tema, è necessario evidenziare che le circostanze aggravanti possono concorrere tra loro: il tal caso deve applicarsi, ai sensi dell'art. 63, 3 comma c.p., prima l'aumento per la circostanza ad effetto speciale (fino alla metà) e successivamente, sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta l'ulteriore aumento per la circostanza ad effetto comune (fino ad un terzo)¹⁴³.

1.2.5. La disciplina dell'ammonimento del Questore

L'art. 8¹⁴⁴, d.l. n. 11/2009 disciplina dell'ammonimento del Questore, chiara espressione della strategia preventiva che il legislatore ha inteso adottare nel

¹⁴² Ai sensi della predetta norma è persona con disabilità «colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 101.

¹⁴³ F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori* (art. 612-bis), Giuffrè Editore, Milano, 2010, p. 102; P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale in Famiglia e diritto*, fasc. 7, 2009, p. 664.

¹⁴⁴ Art. 8 "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del Codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del Codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo".

contrasto al fenomeno dello *stalking*. Tale procedura si pone come «un mezzo di tutela da utilizzare proprio nel periodo intercorrente tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela all'autorità giudiziaria»¹⁴⁵. La norma ha un carattere preventivo, infatti, come specificato dalla giurisprudenza di merito lo scopo è quello di «dissuadere il persecutore dal persistente nel suo atteggiamento in una fase prodromica in cui pur non attingendo la sua condotta la soglia della rilevanza penale tuttavia già si intravedono elementi di rischio di una possibile *escalation* criminale ovvero ancora per dare la vittima familiare del persecutore o comunque ad egli legato dal vincolo affettivo resti ad una denuncia penale per motivi di solidarietà e affetto la possibilità di richiamare l'aggressione ad una condotta più prudente e non lesiva»¹⁴⁶. Tuttavia, i dubbi sull'efficacia del procedimento monitorio in esame non sono pochi. Il Consiglio Superiore della Magistratura¹⁴⁷ ha messo in luce, in alcune situazioni, l'intervento dell'autorità può bloccare l'attività persecutorie, ma in altre, anzi, può anche peggiorare la situazione, dal momento che la richiesta di aiuto da parte della vittima può essere intesa come segno di debolezza o come una provocazione¹⁴⁸.

Sotto il profilo procedurale l'*iter* inizia quando la persona interessata fa richiesta al questore di ammonimento invece di presentare una querela per il reato previsto dall'art. 612-*bis* c.p. o prima di farlo. La richiesta non può essere accettata se sia stata già presentata una querela per *stalking*. Nel caso in cui la

¹⁴⁵ Citazione presente in P. GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Lampi di stampa, Milano, 2011, p. 32.

¹⁴⁶ TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2011, n. 1205

¹⁴⁷ Parere, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.", delibera del 2 aprile 2009.

¹⁴⁸ G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp. 122-128; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 119-128; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 101-106; C. PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38/2009*, Giuffrè editore, Milano, 2009, pp. 104-125.

querela riguardi reati diversi o reati per i quali si proceda d'ufficio, la persona offesa dovrà fornire all'autorità di pubblica sicurezza i fatti inerenti e richiedere espressamente l'ammonimento. Il questore effettuerà una istruttoria, raccogliendo informazioni dagli organi investigativi e intervistando le persone informate dei fatti¹⁴⁹. Qualora la richiesta sia ritenuta fondata, sarà redatto un processo verbale di ammonimento, del quale una copia sarà consegnata sia alla persona interessata che a quella ammonita. Tale atto potrà essere impugnato dinanzi il prefetto o il TAR, poiché le misure adottate non hanno effetti diretti sulle libertà del soggetto e sulla disponibilità dei suoi beni, trattandosi di una competenza delle autorità non giurisdizionali¹⁵⁰.

1.2.6. La procedibilità: un difficile compromesso

In merito al regime di procedibilità il quarto comma dell'art. 612-*bis* stabilisce che «il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi». La querela è indispensabile nei reati procedibili solo a richiesta della parte offesa, affinché il pubblico ministero possa esercitare l'azione penale ed instaurare validamente il processo. Tale diritto è regolato dall'art. 120 c.p.¹⁵¹, rubricato «diritto di querela», in base al

¹⁴⁹ La persona offesa, nel richiedere l'ammonimento, espone i fatti in maniera più circostanziata possibile, evidenziando la relazione con il soggetto agente, indicando testimoni e allegando la documentazione necessaria, *e-mail*, corrispondenza, foto o messaggi telefonici, come pure esternando il proprio stato di ansia e paura e raccontando gli eventuali cambiamenti della *routine* quotidiana. In questo ambito si possono esercitare tutti i poteri tipici dell'organo amministrativo: audizione della persona segnalante, della persona segnalata, delle persone informate sui fatti.

¹⁵⁰ A. ELIF DINI, *Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?* In *Sistema Penale*, p.11; G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp. 126-128; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 102-106.

¹⁵¹ Art. 120: «Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato».

quale l'unico soggetto cui compete la legittimazione a proporre querela è la persona offesa dal reato, o la persona che risulta titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale¹⁵².

La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso¹⁵³. Il primo elemento consiste nella dichiarazione del fatto di reato, con eventuali notizia sull'autore del reato o sulle prove (al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all'evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga, anche successivamente, il fatto). Quanto al secondo elemento, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione «denuncio ad ogni effetto di legge»¹⁵⁴, ed anche «implicitamente» (cd. fatto concludente), potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell'atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché «nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio»¹⁵⁵. L'atto di querela deve essere firmato dal querelante, che dovrà anche autenticare la firma nel caso venga consegnata da una persona diversa da chi ha presentato la denuncia¹⁵⁶. In generale, come disposto dall'art. 124 c.p.¹⁵⁷, è previsto un termine di tre mesi per l'invio della querela ma, nel caso di atti persecutori, la durata prevista è di sei mesi. Questo termine decorre dall'ultima azione persecutoria commessa dallo *stalker*, dal momento che il reato è abituale, e non dal momento in cui il reato è considerato

¹⁵² G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, p. 109-110.

¹⁵³ Elemento che contraddistingue la querela dalla denuncia, per la quale è sufficiente che chiunque sia notizia alle autorità competenti che sia avvenuto un fatto di reato.

¹⁵⁴ Cass. Pen. Sez. V, 9 novembre 2006, n. 40770.

¹⁵⁵ Cass. pen. Sez. V, 19 ottobre 2001, n. 43478; G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, p. 110.

¹⁵⁶ La mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale.

¹⁵⁷ «Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato».

perfetto. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza¹⁵⁸, se vi è una reiterazione di condotte perpetrare anche dopo la querela, allora la procedibilità si estende anche a queste ultime, in quanto prendendo in considerazione insieme a quelle precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato¹⁵⁹.

In tema di querela si è spesso parlato della sua remissione sollevando alcune critiche. Con la remissione si intende la decisione della vittima di ritirare la querela che aveva intenzionalmente sporto, con conseguente estinzione del reato. Per legge la remissione può essere di due tipologie: processuale, se fatta davanti al giudice oppure davanti all'ufficiale di polizia giudiziario, ovvero *extraprocessuale*, se fatta al di fuori delle aule d'udienza, mediante comportamenti anche taciti¹⁶⁰. La remissione, nel caso di atti persecutori, può avvenire solo processualmente: ciò significa che non si può "perdonare" lo *stalker* se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria¹⁶¹. Con l'entrata in vigore, il 1° agosto 2014 della cd. Convenzione di Istanbul (vd. *supra* cap. I §3.1), è stato reso vincolante l'impegno, assunto dallo Stato italiano, ad assicurare «che le indagini e i procedimenti penali per i reati previsti ai sensi degli articoli 35,36,37,38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia (art. 55)»¹⁶², ad eccezione dello *stalking* (art. 34) e la violenza psicologica (art. 33). Le

¹⁵⁸ Cass. Pen. Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1930.

¹⁵⁹ G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp. 110-112; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 112-113; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 80-85.

¹⁶⁰ Per esempio, rappresenta una forma di remissione *extraprocessuale* tacita la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l'abbia avvertita che non presentandosi la querela si sarebbe intesa come rimessa (Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 4059, 29 gennaio 2014).

¹⁶¹ Questo è stato previsto in sede di conversione del decreto-legge 93/2013.

¹⁶² Testo dell'art. 55 Convenzione di Istanbul.

discussioni suscitate dalla Convenzione hanno rilevato che, in situazioni di violenza non occasionale, lo Stato non può fuggire alle sue responsabilità di salvaguardare i diritti della vittima, nonostante la sua volontà contraria¹⁶³. Nel nostro ordinamento la querela per il reato di atti persecutori non era originariamente irrevocabile; ciò significava che la vittima potesse essere esposta a «possibili pressioni e/o ritorsioni finalizzate alla remissione della querela e quindi alla sostanziale impunità processuale del reo», così si esprimeva il Consiglio Superiore della Magistratura¹⁶⁴. La legge n. 93/2013 ha cercato di risolvere l'anomalia del sistema stabilendo che le querele fossero irrevocabili. Questa misura ha incontrato le resistenze, tali per cui la legge in sede di conversione è stata modificata e un compromesso è stato raggiunto: di norma la remissione della querela è ancora concessa, ma deve avvenire in sede processuale, in presenza di un'autorità giudiziaria, e per i reati che sono perseguibili a querela.

Le scelte legislative sono state confermate da una recente sentenza della Cassazione¹⁶⁵ la quale ha affermato che «non è idonea ad estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede *extraprocessuale* e depositata nella cancelleria del giudice a quo a corredo dell'impugnazione, in quanto atto non

¹⁶³ “Ad esempio, trovandosi di fronte ad un caso di ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica da parte di un cittadino turco nei confronti della moglie e della suocera, per i quali nessuna condanna era mai stata pronunciata, avendo le vittime sempre ritirato le denunce di volta in volta presentate, la corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ravvisato in capo allo stato Turco una violazione non solo del diritto alla vita di una delle due vittime ma anche del divieto di trattamenti inumani e degradanti, per le condizioni di totale abbandono nel quale le vittime sono state lasciate, in ossequio a quella che all’apparenza risultava essere la loro comune volontà di non procedere nei confronti dell’uomo violento. Inoltre, in questo caso, per la prima volta si è ravvisata anche una violazione del divieto di discriminazione, riconoscendosi che la violenza di cui le due donne erano state vittime era espressione di una discriminazione di genere” Corte EDU, 9 giugno 2009, *Opuz v. Turchia*. C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.

¹⁶⁴ Parere del CSM, adottato con delibera del 2 aprile 2009, sul testo del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, consultabile al sito www.csm.it.

¹⁶⁵ Cass. Pen. sez. V, n. 4890, 10 febbraio 2022.

perfezionato davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, atteso che l'art. 612-bis c.p., comma quattro, facendo riferimento alla remissione "processuale", evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità di effettuare la remissione solo con tali modalità». Inoltre, la Cassazione precedentemente citata, ha affermato che «la querela non è revocabile se lo *stalking* è avvenuto mediante minacce gravi e ripetute nel tempo, quando è commesso nei confronti di un minore o di una persona con *handicap*, nonché quando il crimine si accompagna ad un altro delitto per il quale si procede d'ufficio»¹⁶⁶ (v. *infra* cap. III §5.1).

Oltre all'ipotesi di procedibilità a querela, il quarto comma disciplina che «se si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». Vi è infine un'ultima ipotesi di procedibilità d'ufficio, nel momento in cui il fatto è commesso da persona ammonita mediante procedura amministrativa di ammonimento di cui all'art. 8; se a seguito dell'ammonimento del Questore, precedentemente richiesto dalla vittima con istanza, l'offensore persevera negli atti persecutori, l'autorità giudiziaria provvede all'instaurazione del procedimento penale¹⁶⁷.

¹⁶⁶ G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp. 116-122; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 80-85.

¹⁶⁷ G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017, pp. 112-115; F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 115-118; S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editrice, Roma, 2013, pp. 80-85.

2. Atti persecutori aggravati dall'utilizzo dello strumento informatico: il c.d. *cyberstalking*

Alla fine del ventesimo secolo ha preso il via una “rivoluzione delle comunicazioni”, informatica e digitale, la quale ha portato alla creazione di nuovi strumenti di comunicazione e all'aggiornamento e miglioramento di quelli già esistenti. L'utilizzo sempre più diffuso di *computer* e tecnologie informatiche, unitamente alla rapida espansione del *web*, ha influenzato non solo le modalità di comunicazione ma anche le relazioni interpersonali, fornendo una possibilità illimitata e immediata per connettersi con altri e accedere a una vasta quantità di informazioni¹⁶⁸.

Non c'è alcun dubbio che l'introduzione delle tecnologie abbia effetti positivi; tuttavia, gli effetti negativi o addirittura pericoli legati all'espansione degli strumenti informatici sono inevitabili: *internet* ha infatti aperto le porte ad opportunità criminali precedentemente sconosciute. Si tratta di un ampio numero di illeciti riconducibili alla generale categoria dei *cybercrime* o *computer crimes*, ossia un insieme di condotte di molteplice natura poste in essere attraverso l'ausilio, del mezzo informatica, tra i quali spicca il *cyberstalking*¹⁶⁹.

Il *cyberstalking*, dopo aver suscitato inizialmente l'interesse quasi esclusivo dei *media* americani¹⁷⁰ ha successivamente acquisito un ruolo di tematica di

¹⁶⁸ R. MACKENZIE, E. P. MULLEN, M. PATHÈ, R. PURCELL, *I comportamenti di molestie*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 38-57; L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157.

¹⁶⁹ Altri illeciti sono, a titolo esemplificativo sono *cyberterrorismo*, *cyberlaundering*, *cyberbullismo* ovvero *cyberharassment*. L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157; M.L. PITTARO, *Cyber stalking: an analysis of online harassment and intimidation in International Journal of Cyber Criminology*, 1(2), 2007, pp. 180-197.

¹⁷⁰ Nel nostro paese l'interesse per questo tipo di condotte appare sicuramente limitato e molto recente, per di più diretta conseguenza dell'altrettanto recentemente acquisita consapevolezza mediatica scientifica ed istituzionale della diffusione del fenomeno dello *stalking*. Per

rilevanza scientifica e sociale. Nel 1999 l'*attorney general* ha presentato al vicepresidente USA un rapporto che ha delineato i dati e l'impatto del fenomeno in questione, esprimendo la necessità di adottare interventi legislativi sia a livello federale che statale: fu il primo documento ufficiale che fornì informazioni concrete sul tema¹⁷¹.

Il concetto di *cyberstalking* risulta essere tuttora incerto e dibattuto, in assenza di una definizione univoca ed universalmente accolta. Un primo tentativo ufficiale di definizione, richiamata da molti autori impegnati nello studio di queste tematiche è reperibile all'interno del *Report on Cyberstalking* precedentemente citato. All'interno di questo documento il fenomeno è definito, utilizzando quale riferimento principale gli elementi individuanti il concetto di *stalking*, come «l'utilizzo di *internet*, della posta elettronica o di altri dispositivi di comunicazione elettronica per molestare un'altra persone attraverso una condotta minacciosa e ripetuta»¹⁷². Ad aumentare le difficoltà nel trovare una definizione comunemente accettata risulta essere nel contesto scientifico, la presenza di due opinioni prevalenti e contrastanti: quella che ritiene che si tratti di una semplice variazione o estensione dello *stalking* tradizionale e quella che, al contrario, lo considera come un fenomeno a sé stante, anche se correlato allo *stalking* classico. Il primo gruppo di autori

approfondimento si veda L. DE FAZIO, *The legal situation on stalking among the European Member States* in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 15, 2009, pp. 229-242; L. DE FAZIO, *Criminalization of stalking in Italy: one of the last among the current European member states anti-stalking laws* in *Behavioral Science and Law*, 29, 2011, pp. 317-323.

¹⁷¹ J. RENO, *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington DC: U.S. Department of Justice, Retrieved April 2012; F. DI LUCIANO, *Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma* in *Diritto dell'Internet*, 5, 2007, pp. 503- 509; L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157.

¹⁷² J. RENO, *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington DC: U.S. Department of Justice, Retrieved April 2012; L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157.

considera il *cyberstalking* come l'espressione nel *cyberspace* di un più generico schema comportamentale di *stalking*, cui spesso è legato o a cui frequentemente si accompagna. Nel nostro paese, una parte della dottrina¹⁷³, prendendo spunto dalla definizione contenuta del *report* del 1999, ritiene che lo *stalking* elettronico sia una forma di molestie *offline*, solo con l'aggiunta di una componente informatica che interviene tra l'autore del crimine e la vittima¹⁷⁴.

Coloro che si riconoscono nella seconda categoria sostengono che le spiegazioni fornite in precedenza siano troppo semplicistiche per poter dare una rappresentazione accurata di cosa significhino le molestie telematiche. In particolare, un autorevole autore, a sostegno del riconoscimento di una autonoma fattispecie comportamentale di reato fornisce una definizione formale maggiormente complessiva di *cyberstalking* inteso come «un'insieme di comportamenti nei quali una persona ha un gruppo di persone o un'organizzazione utilizzano le *ICT* per molestare un'altra persona, o un altro gruppo di persona o un'altra organizzazione. Questi comportamenti potrebbero includere in modo esemplificativo e non esaustivo o invio di minacce di false accuse, il danneggiamento di dati ed attrezzature, furti d'identità o di dati il controllare altri *computer* e via dicendo. Con il termine molestie si intendono quelle condotte a fronte delle quali una persona ragionevole riterrebbe di causare ad un'altra persona un ragionevole stress emotivo»¹⁷⁵.

¹⁷³ F. DI LUCIANO, *Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma* in *Diritto dell'Internet*, 5, 2007, pp. 503- 509; R. MACKENZIE, E. P. MULLEN, M. PATHÈ, R. PURCELL, *I comportamenti di molestie*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, pp. 38-57.

¹⁷⁴ L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, p. 148; A. DI MAIO, D. LA MUSCATELLA, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno XI N.1, 2018, pp. 43-47.

¹⁷⁵ P. BOCIJ, *Corporate cyberstalking: an invitation to build theory*, in *First Monday*, 7, 2002, Retrieved April 2012; P. BOCIJ, *Victims of cyberstalking, an exploratory study of harassment perpetrated via the internet* in *First Monday*, 8, 2003, Retrieved April 2012.

In conclusione, resta innegabile l'esigenza di giungere ad una definizione il più possibile precisa e coerente del fenomeno pur avendo presente le difficoltà insite nella natura della fenomenologia in oggetto e l'estrema differenziazione delle posizioni scientifiche esistenti¹⁷⁶. Nel nostro ordinamento la suprema Corte, si è sempre interrogata sulla possibilità di configurare la fattispecie di *stalking* nella rete, anche prima dell'introduzione della specifica aggravante. Di particolare rilievo vengono ad essere due sentenze, della Corte di Cassazione, relative agli anni 2010 e 2011, nelle quali si è espressa in tale senso: «integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti "social network" (ad esempio Facebook), nonché la divulgazione attraverso questi ultimi filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima»¹⁷⁷. Inoltre, nel caso dei *social*, poi, viene considerato *cyberstalking* anche creare pagine o gruppi contro qualcuno, come ha stabilito espressamente la Cassazione¹⁷⁸.

Conseguentemente a queste due decisioni – e probabilmente altrettante – il legislatore, preso atto che le *cyber* molestie non siano meno rilevanti delle molestie tradizionali, ha modificato, con L. n. 119/2013, il precedente dispositivo e in particolare il comma seconda così ora riformulato: «La pena è aumentata [...] ovvero se commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Non viene, dunque, considerato come una nuova fattispecie ma bensì come una circostanza aggravante del sottostante reato di *stalking* (v. *infra* cap. III §6).

¹⁷⁶ Nel nostro ordinamento il *cyberstalking* si verifica come aggravante del reato di atti persecutori all'art. 612-bis (v. *supra* §2.1); L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, p. 149; A. DI MAIO, D. LA MUSCATELLA, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno XI N.1, 2018, pp. 43-47.

¹⁷⁷ Corte di Cassazione VI sez., con sentenza del 30 agosto 2010 n. 32404; Corte di Cassazione V sez. pen., con sentenza 24 giugno 2011 n. 25488.

¹⁷⁸ Corte di Cassazione, sentenza n. 57764, V sez. pen. del 20 dicembre 2017.

2.1. L'identikit del "cyberstalker": un'indagine svolta negli Stati Uniti

Un'indagine svolta negli Stati Uniti¹⁷⁹ ha ricostruito una sorta di identikit del "cyberstalker", definendolo «un molestatore informatico, che usa la posta elettronica o qualsiasi altro mezzo digitale per molestare ripetutamente perseguire un'altra persona». Non dissimile una posizione in dottrina¹⁸⁰ che parla di un «criminale che utilizza *internet* quale strumento o arma per molestare minacciare e generare immensa paura e trepidazione nelle sue vittime attraverso sofisticate tattiche di molestia».

In generale, si tratta di persone dotate di una certa intelligenza e abilità informatiche, ma in molti casi sono persone isolate socialmente ed emotivamente e che nel *cyberspace*, stanno cercando di ottenere le attenzioni e l'intimità che, normalmente, non sono in grado di ottenere nella vita reale¹⁸¹. Ancorché un profilo psicologico lineare del *cyberstalker* non sia facilmente individuabile, in virtù dell'insufficiente disponibilità degli studi casistici in materia, si può affermare che la maggior parte degli autori siano uomini di giovane età con percentuali oltre l'80%, mentre gli episodi commessi da donne sono rari¹⁸². Con riferimento alle classificazioni criminologiche impiegate per lo *stalking offline*, sulla base di un'indagine condotta nel 2007¹⁸³ sono stati

¹⁷⁹ J. RENO, *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington DC: U.S. Department of Justice, Retrieved April 2012.

¹⁸⁰ M.L. PITTARO, *Cyberstalking: an analysis of online harassment and intimidation*, in *International journal of cyber criminology*, 1 (2), 2007, pp.180-197.

¹⁸¹ L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157; A. DI MAIO, D. LA MUSCATELLA, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno XI N.1, 2018, pp. 47-48.

¹⁸² L. MCFARLANE, P. BONCJI, *An exploration of predatory behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers*, in *First Monday*, vol. 3 n. 8, September 2003.

¹⁸³ L.P. SHERIDAN, T. GRANT, *Is cyberstalking different?* in *Psychology, crime e law*, 13, 2007, pp.627-640. A tal proposito si veda anche L. MCFARLANE, P. BONCJI, *An exploration of predatory*

tratteggiati tre differenti tipologie di autore: i *pure cyberstalker*, che agiscono esclusivamente nella sfera virtuale, i *crossover cyberstalker* che combinano virtuale e reale, iniziando a perseguire la loro vittima *online* ma poi arrivano a minacciarla anche nella vita reale, e infine quelli che si fanno valere tramite i mezzi tradizionali, ricorrendo a strumenti tecnologici soltanto occasionalmente per infliggere disagio psicologico¹⁸⁴.

Sul piano dello *status* socioeconomico, i *cyberstalker* vengono prevalentemente individuate in persone single, dotati di conoscenze informatiche medio alte, con un'occupazione lavorativa stabile e in possesso di un diploma o di una laurea¹⁸⁵. In conclusione, sulla base delle indagini condotte di diversi tentativi di classificazione degli autori di questi reati, è possibile delineare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali motivazioni sottostanti queste tipologie di azioni persecutorie, parzialmente assimilabili a quelle delle molestie nel mondo reale: interesse sessuale per la vittima, egocentrismo e desiderio di potere, vendetta e odio ovvero ossessione o infatuazione sentimentale¹⁸⁶.

behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers, in *First Monday*, vol. 3 n. 8, September 2003.

¹⁸⁴ L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157; A. DI MAIO, D. LA MUSCATELLA, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno XI N.1, 2018, pp. 47-48.

¹⁸⁵ Per ulteriori dati si veda L. MCFARLANE, P. BONCJ, *An exploration of predatory behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers*, in *First Monday*, vol. 3 n. 8, September 2003.

¹⁸⁶ L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157; M.L. PITTARO, *Cyberstalking: an analysis of online harassment and intimidation*, in *International journal of cyber criminology*, 1 (2), 2007, pp.180-197.

CAPITOLO III

Un'indagine empirica sulla giurisprudenza del Tribunale di Milano in tema di *stalking* e *cyber-stalking*

Sommario: 1. Premessa metodologica. 2. Imputato e persona offesa: un reato a connotazione di genere? 2.1. Età delle persone offese e degli imputati. 2.2. Rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato. 3. Le condotte realizzate dagli *stalker*. 4. Casi di concorso con altri reati 5. Esito dei procedimenti 5.1. I (non pochi) casi di remissione della querela 6. L'utilizzo dello strumento informatico o telematico: il *cyberstalking* 7. Osservazioni conclusive.

1. Premessa metodologia

Scopo della presente ricerca è quello di analizzare, in concreto, i casi di atti persecutori e indagare, in particolare, quando e come viene utilizzato lo strumento informatico nella realizzazione del reato.


L'indagine è stata svolta prendendo in esame le sentenze emesse dall'Ufficio GIP del Tribunale di Milano dal 2015 al 2017. Nello specifico sono state analizzate 44 pronunce relative all'anno 2015, 29 relative all'anno 2016 e 50 relative all'anno 2017. Il 70,3% dei procedimenti si è concluso con una condanna, il 27,7% con un proscioglimento (v. *infra* §5).

2. L'imputato e la persona offesa: un reato a connotazione di genere?

La violenza di genere è un'ingiustizia che affonda le sue radici nella cultura occidentale. Nel nostro mondo moderno, la vita digitale è diventata estremamente importante per gli adolescenti, in quanto strumento fondamentale nel sistema di relazioni e di costruzioni dell'identità. In questo ambiente digitale, inoltre, sono presenti gli stessi stereotipi di genere che esistono nel mondo fisico, con conseguenze che possono portare a comportamenti violenti.

Partendo da questa premessa un primo aspetto da analizzare riguarda dunque il sesso degli imputati (e in seguito delle vittime).

Per quanto riguarda gli imputati nella maggior parte delle pronunce riferite al triennio 2015-2017 sono uomini: si rileva solo il 10% dei casi in cui l'imputato è donna. Passando all'analisi delle vittime i numeri cambiano. Come si vede dal Grafico n. 1, nel 2015, su 44 sentenze trovate, 40 sono state realizzate a danno di donne e solo 4 a scapito di uomini; nel 2016, su 29 casi, 29 sono a danno di donne e solo in 4 casi la vittima è un uomo; nel 2017, su 50 casi, in 44 sentenza la vittima è una donna e solo in 6 casi la vittima è un uomo.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

A tal proposito sono numerosi i lavori sul fenomeno dello *stalking* femminile (*female stalking*) effettuati negli Stati Uniti¹⁸⁷. «In un interessante studio¹⁸⁸ è stata condotta un'intervista telefonica a 8005 uomini e 8000 donne sui loro vissuti di violenza nell'infanzia e nell'età adulta. Il 44,9% degli uomini intervistati era stato vittima di violenza e di *stalking*. A fine intervista, inoltre, è stato riportato che tali soggetti, sostenevano di non aver richiesto aiuto alle forze dell'ordine perché non erano sicuri di poter essere creduti»¹⁸⁹.

2.1. L'età delle persone offese e imputate


Un ulteriore aspetto da considerare riguarda ora l'età degli imputati. Come si vede dal Grafico n. 2, l'età degli imputati è compresa tra i 18-30 anni in 11 casi (17%), tra i 30-40 anni in 40 casi (34%) e, infine, in 72 casi (53%) superiore ai 40 anni¹⁹⁰.

¹⁸⁷ J.R. MELOY, C. BOYD, *Female Stalkers and Their Victims* in *Journal of the American Academy of Psychiatry & Law* 31, 2, 211-219; P.E. MULLE, M. PATHE', R. PURCELL, *The management of stalkers* In *Advances in Psychiatric Treatment* 7, 2001, pp.335-342; S.G. WEST, S.H. FRIEDMAN, *These boots are made for stalking: characteristics of female stalkers* in *Psychiatry (Edgmont)* 5, 2008, pp.37-42.; F. SAVERINO, C. CRISAFI, V. CARETTI, *Female stalking: un'indagine esplorativa*, in *Psichiatria e Psicoterapia*, 2015, 34, 4, pp. 259-266.

¹⁸⁸ P. TJADEN, N. THOENNES, *Full report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women*, 2000. Si veda il sito Internet: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/183781.pdf>.

¹⁸⁹ F. SAVERINO, C. CRISAFI, V. CARETTI, *Female stalking: un'indagine esplorativa*, in *Psichiatria e Psicoterapia*, 2015, 34, 4, pp. 259-266.

¹⁹⁰ In un caso l'imputato era un uomo con età di 70 anni al momento della commissione del fatto (sent. n. 2314/2016). Negli altri l'età viene compresa entro i 50 anni.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Non esiste una spiegazione definitiva riguardo alla presenza più consistente di *stalker* all'interno di una certa fascia d'età; tuttavia, potrebbe esserci una giustificazione alla base: infatti, durante questo periodo della vita, tendenzialmente si instaurano relazioni sentimentali più stabili, che potrebbero essere alla radice di questo fenomeno.


In un'altra ricerca del 2002 è emerso che lo *stalking* – prima si parlava di «molestie assillanti» – viene commesso dalle persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto, o superiore ai 55 anni in situazioni di separazione o di divorzio¹⁹¹.

Avendo riguardo all'età delle vittime i dati emersi sono quasi identici a quelli degli imputati. Come emerge dal grafico n. 3, anche in questo caso, l'età delle vittime¹⁹² si rileva in maggioranza nei casi in cui la vittima supera i 40 anni (19 casi nel 2015, 10 casi nel 2016 e 16 casi del 2017; per un totale di 44 casi); a

¹⁹¹ Dati che è possibile ritrovare anche all'interno delle 121 del GIP analizzate nel presente elaborato; M. ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in *Gulotta e Pezzati* (2002).

¹⁹² L'età presa in considerazione è quella delle vittime al momento della sentenza.

seguire la fascia d'età 30-40 anni (13 casi nel 2015, 7 casi nel 2016 e 10 nel 2017 per un totale di 32 casi), e infine 18-30 anni (5 casi nel 2015, 7 nel 2016 e 12 casi nel 2017, per un totale, di 24 casi). Inoltre, in due casi, nel 2016, la vittima era minorenne.




Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Il medesimo livello di età media nei soggetti coinvolti in un reato, indica che nella maggioranza dei casi la situazione in cui essi si trovano è caratterizzata da una relazione sentimentale: un legame che può essere esistente o passato. Ciò è particolarmente vero per i reati commessi da persone nel periodo di età superiore ai 40 anni; in questa fascia di età, infatti, le relazioni sentimentali sembrano essere una delle principali cause della commissione di reati.

2.2. Rapporto intercorrente tra autore e vittima del reato

A questo punto, è necessario comprendere quale sia il tipo di relazione che intercorre tra i soggetti coinvolti. La ricerca ha confermato che lo *stalking* è un

reato commesso in prevalenza all'interno di relazioni affettive¹⁹³, motivo per cui il legislatore ha deciso di includere una circostanza aggravante esplicita nel comma 2 dell'art. 612-*bis* del Codice penale. Nello specifico in 18 casi nel 2015, in 19 casi nel 2016 e 32 casi nel 2017. A seguire, in secondo luogo, il reato di atti persecutori viene commesso in prevalenza a danno dei coniugi/ *ex*-coniugi con numeri che arrivano a 15 nel 2015, 6 nel 2016 e 7 del 2017. Procedendo il reato in questione viene commesso per di più nei confronti di colleghi di lavoro (1 sentenza nel 2015, 4 nel 2016 e 3 nel 2017). In numeri si rilevano quasi inesistenti tra sconosciuti (5 nel 2015, 3 nel 2017 e nessun caso nel 2016).



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Il grafico, dunque, rappresenta la prevalente tendenza persecutoria nell'ambito delle relazioni¹⁹⁴: si tratta infatti dell'80% delle pronunce totali dei tre anni presi in considerazione (2015-2017). Sul tema della «relazione affettiva», la

¹⁹³ Si veda a tal proposito M. ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in *Gulotta e Pezzati* (2002).

¹⁹⁴ Compresi coniugi/ *ex*-coniugi e relazione affettiva.

Suprema Corte, ha definito alcuni aspetti fondamentali in merito a tale aggravante. Secondo l'orientamento maggioritario, in tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-*bis*, comma 2, c.p., per "relazione affettiva" non s'intende necessariamente «la sola stabile condivisione della vita comune, ovvero il coinvolgimento sentimentale con prospettive di futuro duraturo, ma qualsiasi legame di significativa frequentazione, indipendentemente dalla convivenza con la vittima, dalla stabilità e/o della "relazione", che faciliti il delitto, consentendo all'agente lo sfruttamento del rapporto di fiducia della vittima nei suoi confronti». In altre parole, una relazione affettiva può essere instaurata anche in assenza di convivenza con la vittima, di stabilità o di una relazione formale¹⁹⁵.


3. Le condotte realizzate dagli *stalker*

Le condotte persecutorie si possono manifestare in vari modi e grazie all'esame delle sentenze del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, è stato possibile identificare quelle più diffuse. Il Grafico n. 5 mostra chiaramente come la ricerca del contatto sia la condotta più comunemente adottata da coloro che commettono atti persecutori. Dai casi esaminati, è emerso che le vittime sono sottoposte a una continua serie di telefonate e *sms*; in particolare è emerso che in quasi la totalità delle pronunce la vittima sia stata oggetto di tale condotta persecutoria (43 casi su 44 nel 2015, 29 casi su 29 nel 2016 e 49 casi su 50 nel 2017). Quando si tratta di strumenti informatici le tecnologie più utilizzate risultano essere le *e-mail*, *Facebook* e *WhatsApp* (*v.infra* §6).

Al secondo posto tra le condotte più frequenti si trova l'appostamento (41%): 23 casi su 44 nel 2015, 8 casi su 29 nel 2016 e 19 casi su 50 nel 2017. In terzo luogo, si trovano le aggressioni (*v.infra* §4): nello specifico su 44 casi si sono

¹⁹⁵ Si può fare riferimento a relazione affettiva anche nei casi di rapporti familiari. A tal proposito si rimanda alla sentenza n. 3387/2016.

verificate in 13 nel 2015, nel 2016 4 casi su 29 e nel 2017, su 50 casi, solo in 7. Quasi al pari delle aggressioni si trovano i pedinamenti (22 casi su 129 totali). Infine, il reato di *stalking* potrebbe sfociare in danneggiamenti vari (2 casi nel 2016 e 1 caso nel 2017)¹⁹⁶.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Si tratta di una varietà di comportamenti che gli *stalker* mettono in atto per perseguire una vittima, le quali finiscono per causare un notevole disagio e timore nella vittima.

Tutti questi comportamenti sono messi in atto principalmente dallo *stalker* da solo, ma occasionalmente possono essere reclutati come complici amici o conoscenti. Il ricorso alla collaborazione di terzi può essere motivato dalla determinazione a incrementare le attività di *stalking* oppure dall'impossibilità per lo *stalker* di continuare le molestie quando questo gli è impedito da un intervento dell'autorità giudiziaria¹⁹⁷. Con riguardo all'appostamento bisogna


¹⁹⁶ Ad esempio, danni arrecati all'autovettura della vittima.

¹⁹⁷P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York, 2000.

dire che si essi si verificano attraverso la presentazione del reo nei luoghi solitamente frequentati dalla vittima, soprattutto il suo domicilio, al fine di incontrarla. Questo comportamento genera una grande paura nella persona offesa perché automaticamente viene meno la sensazione di sicurezza che di solito si associa a determinati luoghi, come ad esempio la propria casa. Nei (pochi) casi di danneggiamento quello che si è verificato più spesso risulta essere danneggiamento alla macchina della vittima.

4. Casi di concorso con altri reati

Come si evince dal grafico n. 6, i casi in cui l'imputato oltre all'art. 612-bis è imputato di altri reati non è marginale: nel 2015 su 44 sentenze in 27 (62%) si ha un concorso di reati, nel 2016 su 29 sentenze in 7 (24%) si verifica un concorso di reati e nel 2017 si ha concorso di reati in 13 sentenze su 50 (24,5%).




Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Tirando le somme nel 38% dei casi l'imputato è accusato di più reati. A tal proposito si rileva che il reato che maggiormente viene commesso sia riconducibile all'art. 582 rubricato «Lesioni personali»¹⁹⁸.

5. Esito dei procedimenti


Negli ultimi tre anni, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso 121 sentenze, di cui la maggior parte, 31 sentenze nel 2015, 21 sentenze nel 2016 e 33 nel 2017 (il 70,3%) si è conclusa con una condanna, mentre il 27,7% delle sentenze è stato un proscioglimento. I casi di proscioglimento sono stati 12 nel 2015, 8 nel 2016 e 16 nel 2017.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

¹⁹⁸ Art. 582 Codice penale: «1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità».

Tra le sentenze di condanna si nota un'elevata percentuale di decisioni emesse all'esito di un patteggiamento, come previsto dall'art. 444 del codice di procedura penale¹⁹⁹. Tale norma prevede che se le parti raggiungono un accordo sulla pena da applicare, la sentenza viene emessa senza necessità di giudizio. Nel 2015 su 31 sentenze in 17 si è verificato il patteggiamento, nel 2016 su 21 sentenze il patteggiamento è presente in 11 sentenze e infine nel 2017 su 33 sentenze in 16 il PM e l'imputato sono giunti ad un patteggiamento.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Osservando la frequenza di condanne pronunciate nei tre anni in esame (85 sentenze), il patteggiamento risulta applicato nel 52% dei casi (44 sentenze), appena sopra la metà. Dato non di poco conto considerando il fatto che esso

¹⁹⁹Art. 444 c.p.p. co. 1: «L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».

comporta una diminuzione fino ad un terzo della pena ed è applicabile nei casi in cui la reclusione risulta inferiore a cinque anni.

Come detto precedentemente i casi di proscioglimento fanno riferimento ad una percentuale più bassa: il 27,7%. Il nostro codice di procedura penale prevede diverse formule di proscioglimento applicabili ai singoli casi concreti. Le formule assolutorie principalmente utilizzate dai magistrati nelle sentenze consultate in questa indagine rinviano agli artt. 529²⁰⁰ e 530²⁰¹ del codice di procedura penale: sentenza di non doversi procedere e sentenza di assoluzione. Per quanto riguarda la sentenza di non doversi procedere se ne ritrovano 8 nel 2015 (contro 5 sentenze di assoluzione), 6 nel 2016 (contro 2 di assoluzione) mentre per quanto riguarda il 2017 le pronunce di non doversi procedere e di assoluzione sono in entrambi i casi 8.

²⁰⁰ Art. 529 c.p.p.: «Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.


Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria».

²⁰¹ Art. 530 c.p.p.: «Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza».



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

In buona parte, le sentenze di non doversi procedere sono state pronunciate per difetto di querela. La maggior parte delle sentenze di assoluzione sono state pronunciate per insussistenza del fatto, e solo in poche ipotesi concrete per altri motivi²⁰².


5.1. I (non pochi) casi di remissione della querela

La remissione è una decisione presa dalla vittima di ritirare la querela sporta intenzionalmente, comportando l'estinzione del reato. La legge prevede due tipi di remissione: processuale, quando viene effettuata davanti al giudice ovvero all'ufficiale di polizia giudiziaria; e *extraprocessuale*, se viene fatta al di fuori delle aule d'udienza, con comportamenti anche non espliciti²⁰³. Per quanto riguarda gli atti persecutori, la remissione deve avvenire solo processualmente. Vale a dire che una vittima di *stalking* non può perdonare il

²⁰² Ad esempio, per incompetenza territoriale, un solo caso nel 2016.

²⁰³ Per esempio, rappresenta una forma di remissione *extraprocessuale* tacita la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l'abbia avvertita che non presentandosi la querela si sarebbe intesa come rimessa (Cass. Pen. sez. IV, sent. n. 4059, 29 gennaio 2014).

proprio persecutore se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o a un ufficiale di polizia giudiziaria²⁰⁴. Come si osserva dal Grafico n. 10 nella maggior parte dei casi la vittima chiede la remissione della querela direttamente al Giudice: in particolare in 5 casi nel 2015 e 2017 e 4 casi nel 2016; per quanto riguarda la richiesta ad un ufficiale di polizia risulta un solo caso nel 2015 e un altrettanto nel 2017.




Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Il dato sull'aumento di casi di remissione di querela è preoccupante e controproducente per chi ne è vittima. Alla base delle scelte legislative del legislatore italiano vi sarebbe il principio di autodeterminazione. Nella realtà la vittima non è libera di decidere di ricorrere alla giustizia penale perché non vuole sopportare le difficoltà e i dolori che questa scelta comporterebbe. Si assume questo onere solo quando la violenza diventa intollerabile per essa o per i suoi bambini. Al contempo neanche la decisione di non proseguire con la querela sembra non essere stata presa spontaneamente. La motivazione più probabile che spinge a una tale scelta è quella di interrompere un procedimento

²⁰⁴ Questo è stato previsto in sede di conversione del decreto-legge 93/2013.

che si protrae per un periodo eccessivamente lungo²⁰⁵. Guardando il grafico n. 11, si nota che in tutti e tre gli anni presi in considerazione la differenza tra le sentenze di non doversi procedere dovute alla remissione di querela e a un'altra motivazione è pressoché inesistente. Se esaminiamo i dati emersi dall'analisi delle sentenze dell'anno 2015, ci rendiamo conto, che, solo in un caso non è stata presentata remissione di querela.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

Una percentuale elevata di remissioni di querela, rispetto al reato di atti persecutori, emerge anche dai dati pubblicati dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della Giustizia, relativi a un campione di procedimenti definiti presso i tribunali italiani negli anni 2011-2012²⁰⁶: «rispetto al 57,4% di sentenze di condanna in primo grado (di cui il 14,9% in seguito a patteggiamento), significativa appare la quota dei procedimenti definiti con sentenza di non luogo a procedere per essere intervenuta la remissione della

²⁰⁵ C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.

²⁰⁶ Cfr. i dati e il commento di L. GUARALDI, *Indagine statistica sul reato di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 dicembre 2014.

querela: il 23,8% dei casi, ossia più della metà dei casi conclusi con una condanna non patteggiata. Un dato importante, che non tiene conto di tutti i casi nei quali la querela è stata ritirata prima dell'esercizio dell'azione penale, e che sembra in parte spiegabile con la durata media del processo di primo grado che è di 587 giorni, ovvero di 711 giorni per il procedimento ordinario, in assenza di riti speciali. Meno incisiva, ma comunque presente, è pure la percentuale delle remissioni di querela in sede di appello»²⁰⁷.

6. L'utilizzo dello strumento informatico o telematico: il *cyberstalking*

Con il decreto-legge n. 93 del 14 agosto 2013, poi convertito in legge n. 19 del 15 ottobre 2013, il legislatore ha preso in considerazione la possibilità che gli atti persecutori vengano realizzati attraverso i mezzi offerti dalla rete, andando ad aggiungere alla disposizione preesistente il cd. *cyberstalking*. Attraverso la modifica del secondo comma dell'art. 612-*bis*, infatti, il legislatore, ha previsto un aumento della pena contemplata per il delitto di atti persecutori qualora «il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici»²⁰⁸.

Il punto di partenza è capire a cosa si riferisce il legislatore con tale espressione. Il nostro ordinamento non fornisce un elenco o delle indicazioni su cosa si intende per «strumenti informatici o telematici»; nonostante ciò, è possibile desumerli.

Nello specifico tra il 2015 e il 2017, i mezzi informatici o telematici maggiormente utilizzati sono *sms* (normali e via *WhatsApp*), *e-mail*, chiamate e *social network* (*Facebook*, *Instagram*). Entrando nel merito dei singoli strumenti utilizzati al primo posto troviamo le chiamate (28 casi nel 2015, 16


²⁰⁷ Citazione presente in C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.; Cfr. i dati e il commento di L. GUARALDI, *Indagine statistica sul reato di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 dicembre 2014.

²⁰⁸ M. MARATONA, *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte si trasferiscono sulla rete*, 2021, consultabile al sito altalex.com.

casi nel 2016 e 28 casi nel 2017). Nella maggior parte delle pronunce il contenuto delle chiamate risulta essere offensivo e ingiurioso²⁰⁹.

In secondo luogo, troviamo con una percentuale del 42%, gli *sms* (26 nel 2015, 16 nel 2016 – peraltro al pari delle chiamate – e 28 nel 2017). All'interno di questa categoria sono stati ricompresi sia *sms* normali sia messaggi perpetrati attraverso l'applicazione di messagistica istantanea *WhatsApp* (15% degli *sms* totali).

In terzo luogo, troviamo le *e-mail* in numero corrispondente a 5 nel 2015, 2 nel 2016 e 3 nel 2017. Infine, troviamo contatti attraverso l'applicazione *Facebook* (6 casi, 2 per ogni anno); contatti attraverso l'applicazione *Instagram* (1 caso nel 2016) e in un solo caso lo *stalker* pubblicò su *YouTube* alcuni video «in compagnia della querelante, in cui, ancora fidanzati, si scambiavano effusioni e frasi riservate»²¹⁰, nel 2017.



Fonte: Tribunale di Milano – Ufficio Giudice per le Indagini preliminari

²⁰⁹ Ad esempio, «Puttana, troia sei una merda» oppure «Dovrai fare compagnia a tuo padre. Magari fosse in vita lui e morta te».

²¹⁰ GIP Trib. Milano, sent. n. 1684/2017.

Come si deduce dal Grafico n. 12 di particolare rilievo viene ad essere la presenza dell'utilizzo di 154 strumenti informatici o telematici in 129 sentenze analizzate; ciò vale a dire che, in più sentenze, lo *stalker* ha utilizzato diversi strumenti informatici. Solo in 6 sentenze su 129, tuttavia, sono stati qualificati come aggravante *ex. art. 612-bis* comma 2 c.p. Ciò è dovuto al fatto che in molti casi il reato stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'aggravante del *cyberstalking*, negli altri casi che, forse, chiamate ed *sms* non sono considerati come strumenti informatici.

Con il termine *cyberstalking* il legislatore fa riferimento al «fenomeno per cui gli atti persecutori si realizzano attraverso le nuove tecnologie (messaggistica istantanea, *Facebook*, *Instagram*...)». Una riflessione risulta necessaria sul termine “messaggistica istantanea”. Prima dell'arrivo di *WhatsApp* nel 2009 si faceva riferimento con tale termine allo scambio di *sms* normali; ora invece a comunicazioni in tempo reale in rete (presupponendo dunque l'utilizzo di internet). Seguendo questo filo logico, si presuppone, dunque, che chiamate ed *sms* non rientrino nel novero del *cyberstalking* quanto piuttosto si limitino ad integrare il reato di atti persecutori. A sostegno di tale tesi, oltre alle sentenze del triennio qui analizzato, in altrettante sentenze si è potuto constatare che l'aggravante di *cyberstalking* sia contestata solo in presenza di messaggi o chiamate perpetrate attraverso *social network* o *WhatsApp*. Al contempo, con le definizioni che vengono fornite di strumenti informatico o telematico (un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche), sembrerebbe potersi ricondurre il telefono e, di conseguenza, anche *sms* e chiamate.

7. Osservazioni conclusive

In conclusione, tirando le somme di quanto detto fino a questo momento emerge, chiaramente, la necessità di una maggiore tutela nei confronti delle vittime in relazione a tale reato. La prevenzione dei reati informatici, come il *cyberstalking*, sta diventando un compito sempre più difficile. La tecnologia e

la rete informatica sono in costante evoluzione, rendendo le contromisure adeguate obsolete nel momento in cui vengono trovate. Nello specifico si percepisce la necessità di una maggiore tutela in relazione a due aspetti normativi.

In primo luogo, in relazione alla remissione di querela: ciò che emerge dai dati porta il suggerimento al legislatore di rivedere tale aspetto normativo, ai fini di non lasciare impunito un reato di tale importanza, nonostante le sentenze di condanna siano in numero maggiore.

In secondo luogo, in relazione all'aggravante del *cyberstalking* è opportuno affermare che si tratta sicuramente di un'aggravante che connota un maggior disvalore della condotta in quanto diventa ancora più difficile per la vittima sganciarsi dello *stalker* ed anche le ripercussioni sono di portata maggiore rispetto allo stalking tradizionale, soprattutto quando la condotta vessatoria è posta in essere tramite *social network*. Un altro dato sul punto eclatante sta nel fatto che in quasi tutte le pronunce di atti persecutori analizzate lo strumento informatico è stato utilizzato.

Potrebbe dunque essere necessaria una maggiore tutela per le donne vittime di *stalking* informatico, magari prevedendo una fattispecie *ad hoc* di *cyberstalking* che punisca però non il mero utilizzo di strumenti informatici in via petulante ma che si concentri sui *social network* che comportano tutta una serie di conseguenze ben peggiori per la vittima, anche solo con riguardo alla pubblicità di tutti i contenuti che ivi vengono pubblicati.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- A. BARSOTTI, G. DESIDERI, *Stalking: quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza*, Milano, Ponte alle Grazie, 2011.
- A. CADOPPI, *Cybercrime*, Omnia, UTET giuridica, Torino, 2019.
- A. CADOPPI, *Efficace la misura dell'ammonimento del questore*, in *Guida al diritto*, 19, 2009, p. 52.
- A. DAVICO, S. CARDINALE, A. OCCHIPINTI, *Stalking: atti persecutori, art. 612 bis c.p.*, Pacini giuridica, Pisa, 2019.
- A. DI MAIO, D. LA MUSCATELLA, *Il fenomeno del cyberstalking dopo la novella legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, anno XI n.1, 2018, pp. 43-47.
- A. ELIF DINI, *Ammonimento del questore e violenza di genere: un anello debole nella catena protettiva?* In *SistemaPenale*, p.11.
- A. NISCO, *Gli eventi del reato di atti persecutori tra disorientamento applicativi ed apporto delle scienze empirico-sociali*, in *Archivio penale*, 1, 2014, p.10.
- A. SANTANGELO CORDANI, G. ZICCARDI (a cura di), *L'odio interpersonale online nei confronti di soggetti vulnerabili tra omofobia, cyberstalking e adescamento sessuale di minori: alcune considerazioni informatico-giuridiche*, in *Tra odio e (dis) amor*, 2020.
- A. SCHIAVON, *La cyber-violenza maschile contro le donne: una nuova sfida per il diritto penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 1-2/2019, pp.207-222.
- A. SORGATO, *Stalking*. Torino, Giappichelli, 2010.

A. VALSECCHI, *Il delitto di “atti persecutori” (il cd. stalking)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2009, p. 1397.

A.A. GIANCRISTOFARO, *Il reato di cyberstalking in epoca moderna: tra normativa e giurisprudenza*, 2020 consultabile online al sito www.salvisjuribus.it

A.C. BALDRY, F. ROIA, *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e criminologici*, Milano, Angeli, 2011.

A.M. MAUGERI, *Tutela della libertà morale*, in D. PULITANÒ (a cura di), *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011.

B. LIBERALI, *Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati*, FrancoAngeli, 2012, Milano.

C. PARODI, *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla l. 38/2009*, Giuffrè editore, Milano, 2009.

C. PECORELLA, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.

C. PECORELLA (a cura di), *Donne e violenza: materiali di studio*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

C. PECORELLA (a cura di), Giappichelli Editore, Torino, 2021, p. 41; *La vittimizzazione secondaria*, in *Osservatorio sulla violenza contro le donne n.1/2022*, disponibile al sito www.sistemapenale.it.

C. PECORELLA, (a cura di), *Donne e violenza: materiali di studio*, Giappichelli Editore, Torino, 2020.

C. PECORELLA, *Diritto penale dell'informatica*, CEDAM, Padova, 2006.

- C. PECORELLA, *Reati informatici*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 2017, p. 707 ss.
- C. SGARBI, L. DE FAZIO, *Lo stalking: profili vittimologici e strumenti di tutela delle vittime*, in *Rassegna italiana di Criminologia*, 2014, pp. 50-60
- C. SGARBI, *Lo stalking. Dall'evoluzione del fenomeno alle prospettive di intervento*, in T. CASADEI (a cura di) *Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo*, Giappichelli, Torino, 2015.
- D. D'AGOSTINI, A. ATTANASIO, S. D'ANGELO, L. VIOLINO, *Diritto Penale Dell'informatica: Dai Computer Crimes Alla Digital Forensic*, Forlì, Experta, 2007.
- D. VASTA, *Reati informatici e ordinamento italiano: il panorama e le prospettive di riforma*, Università degli Studi di Pisa, 2012, p.12.
- D. VIZZARO, *I reati informatici nell'ordinamento italiano*, consultabile al sito www.danilovizzaro.it
- E. AMATI, *La violenza contro le donne*, in S. SERAFIN, M. BROLLO (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?*, Forum, Udine, 2012.
- E. BUFFAGNI, *Cyberstalking: la vulnerabilità nella persecuzione online* consultabile online sul sito www.altalex.it
- E. CORN, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017.
- F. BARTOLINI, *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile*, La tribuna, Piacenza, 2009.
- F. COPPOLA, *Le Fattispecie Penali Di Contrasto Alla Criminalità Informatica*, CLEUP, Padova, 2018.

F. DI LUCIANO, *Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e prospettive di riforma* in *Diritto dell'Internet*, 5, 2007, pp. 503- 509;

F. FERRANDI, M. LABRIOLA, *La Convenzione di Istanbul sulla violenza di genere: perché la Turchia ha deciso di uscire dalla Convenzione? La posizione di ONDiF*, in *Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia*, p. 2.

F. MACRÌ, *Atti persecutori (art. 612 bis c.p.)*, in M. PAPA, *Trattato di Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. IX*, UTET, Torino.

F. MACRÌ, *La repressione penale dello stalking prima e dopo l'introduzione del delitto di "Atti persecutori"*, in *Corriere del merito*, 11, 2009, p. 1132.

F. SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

F.M. ZANASI, *L'odioso reato di stalking. Misure cautelari, risarcimento del danno, giurisprudenza di merito*, Giuffrè, Milano, 2012.

FORUM ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE, *Stalking E Violenza Alle Donne: Le Risposte Dell'ordinamento: Gli Ordini Di Protezione*, Angeli, Milano, 2009.

F. SAVERINO, C. CRISAFI, V. CARETTI, *Female stalking: un'indagine esplorativa*, in *Psichiatrica e Psicoterapia*, 2015, 34, 4.

G. BENEDETTO, M. CINGOLANI, M. RICCI MESSORI, M. ZAMPI, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2008, fascicolo 1, p. 128

G. CASSANO, *Stalking, atti persecutori, cyberbullismo e tutela dell'oblio: prove, tecniche investigative, reati e processo, danni, strategie e modulistica extraprocessuale: aggiornato con la legge 29 maggio 2017, n. 71*; Wolters Kluwer, Assago, 2017.

- G. CASTELLANO, *Tutela contro gli atti di sopraffazione: stalking e mobbing*, Università degli studi di Pisa, 2012.
- G. D'AIUTO, L. LEVITA, *I reati informatici, disciplina sostanziale e questioni processuali*, Giuffrè, Milano, 2012.
- G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Aracne, Roma, 2013.
- G. FAGGIOLI, *Computer Crimes*, Esselibri-Simone, Napoli, 1998.
- G. FINOCCHIARO, F. DELFINI, *Diritto Dell'informatica*; UTET giuridica, Wolters Kluwer, Assago, 2014.
- G. GRANALLI, *Il reato di atti persecutori. Profili sostanziali e processuali*, Roma, 2017.
- G. MARINI, *I delitti contro la persona*, Giappichelli, Torino, 1996.
- G. PICA, *Diritto penale delle tecnologie informatiche: computer's crimes e reati telematici, internet, banche dati e privacy*, UTET, Torino, 1999.
- G. TADDEI ELMI, R. ORTU, P. CIFALDI, *La raccomandazione del Consiglio d'Europa del 9 settembre 1989 n. R (89)9 e la Legge. 23 dicembre 1993 n. 547 in materia di computer crimes: una analisi comparativa*, in *Informatica e diritto*, XXII annata, Vol. V, 1993, n. 1, pp. 113-132.
- G. ZICCARDI, *L'odio online: violenza verbale e ossessioni in rete*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016.
- G. ZICCARDI, P. PERRI, *Tecnologia e diritto: sorveglianza, segreto, controllo, cybersecurity, crimini informatici, cyberterrorismo, guerra dell'informazione, odio online*, 2. ed. riveduta e aggiornata, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019.

G. ZICCARDI, *Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici*, in *Rassegna italiana di criminologia*, p.160-172.

GREVIO *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, 2021, p. 10.

ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE, 2017, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, consultabile online sul sito www.insidemarketing.it

J. RENO, *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington DC: U.S. Department of Justice, Retrieved April 2012.

J.R. MELOY, C. BOYD, *Female Stalkers and Their Victims* in *Journal of the American Academy of Psychiatry & Law* 31

L. CUOMO, R. RAZZANTE, *La nuova disciplina dei reati informatici: diritto e professione*, Giappichelli, Torino, 2009.

L. DE FAZIO, C. SGARBI, *Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno VI N.3, 2012, pp.146-157.

L. DE FAZIO, *Criminalization of stalking in Italy: one of the last among the current European member states anti-stalking laws* in *Behavioral Science and Law*, 29, 2011, pp. 317-323.

L. DE FAZIO, *The legal situation on stalking among the European Member States* in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 15, 2009, pp. 229-242.

- L. GUARALDI, *Indagine statistica sul reato di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2014.
- L. MCFARLANE, P. BONCJI, *An exploration of predatory behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers*, in *First Monday*, vol. 3 n. 8, September 2003.
- L. PICOTTI (a cura di), *Tutela penale della persona e nuove tecnologie*, CEDAM, Padova, 2013.
- L. PICOTTI, *La ratifica della convenzione cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili di diritto penale sostanziale*, Iposia, Milano, 2008.
- L. PICOTTI, *Ratifica della Convenzione Cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Diritto dell'Internet*, n.5, 2008, pp. 437 - 448.
- L. PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e bene giuridici tutelati*, in *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, CEDAM, Padova, 2004.
- L.P. SHERIDAN, T. GRANT, *Is cyberstalking different?* in *Psychology, crime e law*, 13, 2007, pp.627-640.
- M. ARAMINI, *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, in *Gulotta e Pezzati* (2002).
- M. ARENA, *La convenzione di Budapest del consiglio d'europa sulla repressione della criminalità informatica*, CRIO Papers, n. 59 Università di Catania, 2021.
- M. CUNIBERTI, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI, P.G. DE MARCHI (a cura di), *I nuovi reati informatici*, Giappichelli, Torino, 2009.

- M. G. MAGLIO, F. GIANNELLI, *Due particolari categorie di reati: il reato abituale ed il reato permanente*, in *Rivista Penale*, 2001, p. 513 ss.
- M. MARATONA, *Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte si trasferiscono sulla rete*, 2021.
- M. PETRONE, *Reato abituale*, CEDAM, Padova, 1999.
- M.A. LOCCI, *La violenza di genere*, Università degli studi di Pisa, 2015.
- M.C. BISCIONE, C. CALABRESE, *La vittimizzazione secondaria: un'indagine esplorativa sugli interventi istituzionali a seguito di una segnalazione di abuso*, in *Maltrattamento e abuso all'infanzia*, dicembre 2003, vol. 5 (n. 3).
- M.L. PITTARO, *Cyber stalking: an analysis of online harassment and intimidation* in *International Journal of Cyber Criminology*, 1(2), 2007, pp. 180-197.
- M.S. LEMBO, G. CIANCIOLA, *I reati contro le donne e i minori*, Giuffrè, Milano, 2012.
- N.M. CARDINALE, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assoluta per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in *SistemaPenale*, 2021.
- Optional Protocol. CEDAW, Inter-American Institute of Human Rights e UNIFEM*, San Jose, ottobre 2000, pp. 134-139.
- P. BOCIJ, *Corporate cyberstalking: an invitation to build theory*, in *First Monday*, 7, 2002, Retrieved April 2012.
- P. BOCIJ, *Victims of cyberstalking, an exploratory study of harassment perpetrated via the internet* in *First Monday*, 8, 2003, Retrieved April 2012;

- P. BONCII, *Cyberstalking: harassment in the internet age and how to protect your family*, in *First Monday*, 2004.
- P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in *Donne e violenza stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021.
- P. GALDIERI, *Il diritto penale dell'informatica: legge, giudice e società*, Giappichelli, Torino, 2021.
- P. GHIRARDELLI, *Lo stalking. Linee guida per la prevenzione e la tutela*, Lampi di stampa, Milano, 2011.
- P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, *The management of stalkers* In *Advances in Psychiatric Treatment* 7, 2001.
- P.E. MULLEN, M. PATHÉ, R. PURCELL, *Stalkers and Their Victims*, Cambridge University Press, New York, 2000.
- P. PERRI, G. ZICCARDI, *Tecnologia e diritto: fondamenti d'informatica per il giurista*, Giuffrè, Milano, 2017.
- P. PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale* in *Famiglia e diritto*, fasc. 7, 2009, p. 664.
- P. SICURO, (2016), *Cyberstalking: le nuove frontiere del diritto penale* consultabile online sul sito ww.diritto.it
- P. SIRACUSANO, *Stalking: un'oscura e complessa circolarità*, in *Rivista di psicoterapia relazionale*, 2009, pp. 87-110.
- P. TJADEN, N. THOENNES, *Full report of the Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence Against Women*, 2000.

R. BELVEDERI, A. DI MAIO, *Stalking e cybercrime tra nuove insidie dei social network e consenso della vittima*, in *Rivista penale*, 2020, pp. 745 ss.

R. BORRUSO, *Profili Penali Dell'informatica*, Giuffrè, Milano, 1994.

R. BORTONE, F. CERQUOZZI, *Non è un web per donne: hate speech, cyberstalking e altre forme di violenza online*, in *Aggiornamenti sociali*, 2020, pp. 493-502.

R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima riforma di tutela*, in *Guida al diritto*, 2009, fascicolo 10, p. 70 ss.

R. FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica" e tutela di "tradizionali" e "nuovi" diritti fondamentali nell'era di internet*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012, p.3.

R. MACKENZIE, E. P. MULLEN, M. PATHÈ, R. PURCELL, *I comportamenti di molestie*, in P. CURCI, G.M. GALEAZZI, C. SECCHI, *La sindrome delle molestie assillanti*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.

R. PEZZANO, *Compendio di diritto penale, parte generale e speciale*, De Simone, Napoli, 2018.

Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Italia, 2020, p.4 ss., consultabile al sito www.coe.int.

S. CUSACK, *Eliminating Judicial Stereotyping*, 2014 consultabile al sito opcedaw.wordpress.com.

S.G. WEST, S.H. FRIEDMAN, *These boots are made for stalking: characteristics of female stalkers* in *Psychiatry (Edgmont)* 5, 2008.

S. PASTA, M. SANTERINI, *Nemmeno un click: ragazze e odio online*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

S. TOVANI, A. TRINCI (a cura di), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori: aspetti sostanziali e processuali*, Giuridica Editore, Roma, 2013.

S. VANTIN, *La lama della rete. Forme della violenza contro le donne sul web*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2020, pp. 27-30.

Study. Combating gender-based violence: cyberviolence. European added value assessment.

T. BENE, *La vittimizzazione secondaria*, in *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza* disponibile al sito sistemapenale.it.

T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, *Diritto e tecnologie informatiche: questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Wolters Kluwer, Milano, 2021.

T. MANENTE (a cura di), *La violenza nei confronti delle donne: dalla convenzione di Istanbul al "Codice Rosso"*, Giappichelli editore, Torino, 2019.

V. MASTRONARDI, *Stalking o sindrome delle molestie assillanti*, in V. VOLTERRA (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica*, Elsevier, Milano, 2006.

V. SILVESTRI, *Cyberstalking: quando la persecuzione diventa digitale* consultabile online sul sito di AudiTaxLegal.

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Cass. Pen. Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572

Cass. Pen. Sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091

Cass. Pen. Sez. III, 9 gennaio 2018, n. 11920.

Cass. Pen. Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 4059.

Cass. Pen. Sez. V 14 giugno 2018, n. 27466

Cass. Pen. Sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864;

Cass. Pen. Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945.

Cass. Pen. Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417.

Cass. Pen. Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1930.

Cass. Pen. Sez. V, 19 ottobre 2001, n. 43478;

Cass. Pen. Sez. V, 24 giugno 2011, n. 25488

Cass. Pen. Sez. V, 24 settembre 2012, n. 36737.

Cass. Pen. Sez. V, 7 marzo 2011, n. 8832.

Cass. Pen. Sez. V, 8 maggio 2017, n. 22194

Cass. Pen. Sez. V, 9 novembre 2006, n. 40770.

Cass. Pen. Sez. V, n. 4890, 10 febbraio 2022.

CEDAW. Case of Vertido v. Philippines. Committee on the Elimination of Discrimination against Women; 2010.

Corte Cost., 21 febbraio 2019, n. 92

Corte Eur. Dir. uomo, Sez. I, 27 maggio 2021, ricorso n. 5671/16

GIP Trib. Milano, sent. n. 1684/2017

G.U.P. Trib. Roma, 20 dicembre 2019 (dep. 23 dicembre 2019), n. 2422

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 6 maggio 2011.

